CARTA DEI SERVIZI

del

CENTRO per la GIUSTIZIA MINORILE per la LOMBARDIA

QUALEQUALITÀ

INDIRIZZI

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
Dipartimento Giustizia Minorile
Centro per la Giustizia Minorile della Lombardia

Via Spagliardi, 1 - 20152 Milano
centralino 02-48378.1 - fax 02-4120371
prot.cgm.milano@giustiziacert.it
cgm.milano.dgm@giustizia.it

Centro di Prima Accoglienza
CPA di Milano
via Giovanni Spagliardi, 1
20152 Milano
tel. 02-48370114
prot.cpa.milano@giustiziacert.it
cpa.milano.dgm@giustizia.it

Istituto Penale Minorile
"C. Beccaria"
IPM di Milano
via Calchi e Taeggi, 20
20152 Milano
tel. 02-414791
prot.ipm.milano@giustiziacert.it
ipm.milano.dgm@giustizia.it

Ufficio di Servizio Sociale Minorenni
USSM di Milano
via Giovanni Spagliardi, 1
20152 Milano
tel. 02-414901
prot.ussm.milano@giustiziacert.it
ussm.milano.dgm@giustizia.it

Ufficio di Servizio Sociale Minorenni
USSM di Brescia
corso Cavour, 39
25121 Brescia
tel. 030-4075611
prot.ussm.milano@giustiziacert.it
ussm.brescia.dgm@giustizia.it

INDICE

CARTA DEI SERVIZI
Servizi della Giustizia Minorile per la Lombardia

Premessa

La Carta dei Servizi

1. L'evoluzione della giustizia minorile in Italia dalle origini ad oggi
2. Richiami normativi
3. Centro per la Giustizia Minorile della Lombardia Carta dei Servizi

3.1. Il CGM, un po' di storia
3.2. Il coordinamento, il controllo, la cura
3.3. Il CGM: figure professionali
3.4. Le "azioni" del CGM, le "responsabilità" e le "qualità"
3.5. Con chi collaboriamo

4. Centro di Prima Accoglienza di Milano

4.1. Cos'è
4.2. Chi ci lavora
4.3. A cosa risponde
4.4. Gli obiettivi
4.5. Come si opera
4.6. *Partner*
4.7. Come si declinano le azioni di intervento: tratti, indicatori e standard di qualità

5. Istituto Penale Minorile di Milano "C. Beccaria"

5.1. L'IPM, storia e identità
5.2. L'IPM, mission e finalità
5.3. L'IPM, azioni e qualità
Allegato: Regolamento interno

6. Ufficio di Servizio Sociale di Milano e Brescia

6.1. Le finalità, secondo il processo penale minorile
6.2. Obiettivi dell'Ufficio di Servizio Sociale per i Minorenni
6.3. Funzionamento organizzativo-operativo

La Carta Servizi è stata aggiornata nell'agosto 2026 a cura delle Direzioni e degli Operatori dei Servizi e del Centro per la Giustizia Minorile.

Si ringraziano:

le **Direzioni dei Servizi** *e gli* ***operatori*** *del comparto Ministeri e del comparto Sicurezza che hanno partecipato alla costruzione della Carta dei Servizi;*

l'***Associazione Biagi-Rubini****, gli operatori e i ragazzi dell'****Istituto "Cimabue"*** *per aver collaborato con l'USSM di Milano nell'elaborazione dei disegni e per aver provveduto alla loro realizzazione.*

Premessa: La Carta dei Servizi

La "Carta" è, insieme, un atto dovuto di *trasparenza*, una assunzione di *responsabilità* e una opportunità di *incontro* con l'utente dei servizi. L'erogatore vi dichiara le qualità che potrà erogare, prefigurandosi le qualità che l'utente si attende. L'utente vi cerca le qualità che si attende, prefigurandosi le responsabilità e le possibilità dell'erogatore.
La "Carta" contiene gli estremi di presentazione del Servizio: l'identità, la *mission*, le azioni più significative, la sua accessibilità, nonché le modalità di erogazione e fruizione dei servizi prodotti. E ancora, per essere una "carta dei servizi", deve contenere le "dichiarazioni di qualità", ovvero le qualità che l'erogatore intende garantire e quelle verso le quali intende condurre il servizio, perché possa darsi *miglioramento*.

Le "carte dei servizi" nascono dalla intenzione di rendere "pubblici" i servizi. In questo senso, le "carte" *pubblicano* i servizi e li *aprono* alla partecipazione di ciascuno.

I principi che hanno ispirato la scrittura della presente "Carta" sono quelli indicati dalla Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri, del 27 gennaio 1994.

Qui, se è possibile, nella particolare condizione in cui si trovano i cittadini minorenni che entrano nel circuito penale, quei principi hanno un valore ancor più cruciale e stringente. Richiamandoli, il Centro ed i Servizi della Giustizia Minorile della Lombardia, nell'esercizio del loro ruolo istituzionale, nell'ambito dei provvedimenti dell'Autorità Giudiziaria, avviano e realizzano interventi di contenimento, sostegno e promozione in favore dei minorenni che entrano nel circuito penale, garantendo loro *eguaglianza e imparzialità, continuità, diritto di informazione, partecipazione, efficienza ed efficacia, cortesia e trasparenza*.

1. L'evoluzione della giustizia minorile in Italia dalle origini ad oggi

Per comprendere pienamente l'evoluzione della giustizia minorile italiana dagli anni Ottanta ad oggi è necessario richiamare brevemente le principali tappe storiche che hanno preceduto la riforma del 1988.

Le prime forme di differenziazione del trattamento dei minori autori di reato si sviluppano tra la fine dell'Ottocento e l'inizio del Novecento, in un contesto culturale caratterizzato da una crescente attenzione ai temi dell'infanzia e della marginalità sociale. In questa fase prevale tuttavia una concezione paternalistica e custodialistica del minore deviante, considerato soprattutto come soggetto da controllare e correggere attraverso interventi di tipo disciplinare e istituzionalizzante.

Un passaggio fondamentale avviene con il Regio Decreto-legge n. 1404 del 1934, che istituisce il Tribunale per i Minorenni, attribuendogli competenze sia in ambito penale sia in ambito civile e amministrativo. Tale normativa rappresenta una svolta significativa perché riconosce la specificità della condizione minorile e la necessità di interventi differenziati rispetto a quelli previsti per gli adulti. Il sistema rimane tuttavia fortemente improntato ad una logica protettiva e tutelare, nella quale il minore è prevalentemente oggetto dell'intervento delle istituzioni più che soggetto titolare di diritti e protagonista del proprio percorso.

Nel secondo dopoguerra, parallelamente all'affermazione dei principi costituzionali e allo sviluppo delle scienze psicologiche, pedagogiche e sociali, si consolida progressivamente una maggiore attenzione alle dinamiche evolutive dell'adolescenza e ai fattori familiari, educativi e sociali che possono influire sui comportamenti devianti. Si sviluppa così una concezione meno centrata sulla colpa e più orientata alla comprensione della personalità del minore e dei suoi bisogni educativi.

Negli anni Settanta e Ottanta prende forma un intenso dibattito culturale e professionale che mette in discussione sia il modello puramente repressivo sia quello esclusivamente assistenziale. Si afferma progressivamente l'idea che il minore autore di reato debba essere aiutato ad assumere un ruolo attivo nel proprio percorso di crescita e responsabilizzazione, attraverso interventi capaci di coniugare tutela, educazione e partecipazione. Questo processo di riflessione, alimentato anche dai principi affermati nelle convenzioni e nelle raccomandazioni internazionali sui diritti dei minori, prepara il terreno alla profonda riforma introdotta con il **D.P.R. n. 448 del 1988**, che inaugura una nuova stagione della giustizia minorile italiana e che costituisce ancora oggi il principale punto di riferimento dell'intero sistema.

La riforma del processo penale minorile non rappresenta soltanto un cambiamento normativo, ma segna una vera e propria trasformazione culturale nel modo di concepire il minore autore di reato, il ruolo dell'autorità giudiziaria e le funzioni dei servizi educativi e sociali. Essa introduce una diversa idea di responsabilità minorile, fondata non tanto sulla sola risposta sanzionatoria quanto sulla possibilità di promuovere percorsi evolutivi e di cambiamento.

Il nuovo processo penale minorile pone il ragazzo al centro del procedimento come soggetto titolare di diritti, primo fra tutti il diritto ad essere informato e a comprendere il significato delle attività processuali che lo riguardano. Al tempo stesso impegna tutti gli adulti coinvolti nel procedimento, magistrati, assistenti sociali, educatori, psicologi e familiari, a salvaguardarne le esigenze di crescita psicologica, educativa e sociale, assumendo una responsabilità condivisa nei confronti del percorso evolutivo del ragazzo.

Con questa riforma il legislatore ha introdotto un modello innovativo, fondato sull'idea che il minore autore di reato debba essere considerato una persona in fase di crescita e di sviluppo, la cui personalità non può essere valutata esclusivamente attraverso il fatto criminale commesso. Il processo penale minorile viene quindi costruito come un procedimento "a misura di minore", caratterizzato da finalità educative e orientato a favorire il reinserimento sociale del giovane. Tra i principi che ne ispirano l'impianto vi sono l'adeguatezza dell'intervento alla personalità del minorenne, la minima offensività del processo, la destigmatizzazione e il ricorso alla detenzione solo come *extrema ratio*.

Una delle principali innovazioni introdotte dal D.P.R. n. 448/1988 è l'attribuzione di un ruolo centrale alla conoscenza della personalità del minore. Il giudice, infatti, non è chiamato soltanto ad accertare il fatto-reato, ma anche a comprendere il contesto familiare, sociale e relazionale nel quale esso si è sviluppato.

Non si chiede più soltanto se il minore sia pienamente capace di comprendere il significato del proprio gesto nel momento in cui lo ha commesso, ma si valuta la sua disponibilità a costruire un percorso di crescita, a riconoscere le conseguenze del reato e a impegnarsi nel cambiamento. L'attenzione si sposta così dalla domanda "quanto il ragazzo era responsabile del fatto commesso?" alla domanda "quali condizioni possono consentirgli di diventare maggiormente responsabile nel proprio percorso di crescita?".

A tale scopo diventa fondamentale il contributo dei servizi minorili della giustizia e delle professionalità educative, psicologiche e sociali.

L'innovazione più significativa del D.P.R. n. 448/88 è però rappresentata dalla **sospensione del processo con messa alla prova**, disciplinata dall'articolo 28. Attraverso questo istituto il procedimento penale può essere sospeso per consentire al minore di realizzare un progetto educativo individualizzato, elaborato dai servizi, condiviso con il ragazzo e la sua famiglia e approvato dall'Autorità Giudiziaria.

I progetti di messa alla prova vengono costruiti sulla base dell'osservazione del minore e della sua famiglia e si fondano sui principi di consensualità, adeguatezza e praticabilità. Essi prevedono obiettivi scolastici, formativi, lavorativi, relazionali e sociali definiti in modo personalizzato, tenendo conto delle risorse e delle fragilità del ragazzo.

Particolarmente significativo è il valore attribuito alle attività di utilità sociale e alle esperienze riparative. Attraverso di esse il minore può sperimentare modalità concrete per ricostruire il legame con la comunità e sviluppare una nuova immagine di sé, non più legata esclusivamente all'identità di autore di reato. L'obiettivo non è punire, ma promuovere processi di responsabilizzazione e reintegrazione.

L'anno successivo, con il d.lgs. n. 272 del 1989, vengono emanate le norme di attuazione che disciplinano l'organizzazione dei servizi della giustizia minorile. Si consolida così un sistema integrato composto dagli Uffici di Servizio Sociale per i Minorenni (USSM), dai Centri di Prima Accoglienza, dagli Istituti Penali per i Minorenni e dalle comunità e all'interno del quale l'intervento educativo assume una funzione strutturale e non più accessoria.

Da questa nuova impostazione derivano importanti conseguenze operative. Pur riconoscendo ai Servizi Minorili un ruolo centrale nell'accertamento della personalità del minore e nella costruzione di percorsi educativi finalizzati alla responsabilizzazione, si consolida progressivamente un modello di intervento basato sulla corresponsabilità tra servizi ministeriali, servizi sociali territoriali, terzo settore e comunità locali. Il percorso del minore autore di reato non viene più affrontato esclusivamente all'interno del sistema giudiziario, ma attraverso una rete di soggetti chiamati a concorrere agli obiettivi educativi e di reinserimento sociale.

Nel corso degli anni Novanta e dei primi anni Duemila il modello delineato dal D.P.R. n. 448 trova progressiva applicazione e consolidamento. La **messa alla prova** diventa lo strumento privilegiato per la presa in carico dei minori autori di reato, favorendo una crescente collaborazione tra giustizia minorile, enti locali, scuola, terzo settore e servizi sociali territoriali. In questa fase si sviluppa quella che molti autori definiscono una vera e propria "cultura della prova", fondata sull'idea che il cambiamento del ragazzo possa essere favorito più efficacemente attraverso l'accompagnamento educativo e la responsabilizzazione che mediante la sola punizione.

La diffusione della messa alla prova rende inoltre indispensabile il coinvolgimento di una pluralità di soggetti istituzionali e sociali. I progetti educativi richiedono infatti la collaborazione tra giustizia minorile, enti locali, scuola, servizi sanitari, formazione professionale, terzo settore e realtà associative del territorio. In questo periodo si consolida progressivamente un modello di intervento di rete nel quale la risposta al reato minorile non è più affidata esclusivamente all'autorità giudiziaria, ma viene costruita attraverso la corresponsabilità di diversi attori.

In Lombardia tale modello trova una particolare concretizzazione attraverso gli accordi stipulati tra l'Amministrazione della Giustizia e la Regione. Questi accordi consentono di distribuire le funzioni tra i diversi servizi: i minori denunciati a piede libero vengono prevalentemente seguiti dai servizi sociali territoriali, mentre gli USSM conservano la responsabilità degli interventi relativi alle misure cautelari, alle misure penali di comunità, alle misure sostitutive e di sicurezza. Si realizza così un sistema integrato nel quale le competenze ministeriali e quelle territoriali operano in modo complementare per sostenere il percorso educativo e di reinserimento sociale del minore.

Parallelamente, il sistema italiano recepisce progressivamente i principi contenuti nelle convenzioni e nelle direttive internazionali dedicate alla tutela dell'infanzia e dell'adolescenza. Particolare rilievo assumono la Convenzione ONU sui diritti del fanciullo e, più recentemente, la Direttiva europea 2016/800 sulle garanzie procedurali per i minori indagati o imputati nei procedimenti penali. Tali interventi rafforzano ulteriormente il diritto del minore ad essere informato, ascoltato e coinvolto consapevolmente nelle decisioni che lo riguardano.

L'evoluzione della giustizia minorile italiana non può essere compresa pienamente senza considerare il progressivo sviluppo dell'ordinamento penitenziario minorile, che ha contribuito a tradurre in termini operativi i principi educativi affermati dal D.P.R. n. 448/1988.

Per molti anni, infatti, l'esecuzione delle misure e delle pene nei confronti dei minorenni è stata disciplinata prevalentemente attraverso l'applicazione, con gli opportuni adattamenti, delle norme previste per gli adulti dall'Ordinamento Penitenziario del 1975. Questa situazione ha determinato la necessità di continui interventi interpretativi e organizzativi finalizzati a garantire la compatibilità tra le esigenze educative proprie dell'età evolutiva e le finalità dell'esecuzione penale.

Nel corso del tempo si è progressivamente consolidato il principio secondo cui l'esecuzione della pena nei confronti del minorenne non può limitarsi alla custodia o al controllo, ma deve costituire un'occasione di crescita personale, responsabilizzazione e inclusione sociale. Tale orientamento trova fondamento non solo nella normativa nazionale, ma anche nelle convenzioni internazionali e nelle raccomandazioni europee che affermano il principio della detenzione come misura residuale e della massima valorizzazione degli interventi educativi.

Un passaggio particolarmente significativo è rappresentato dall'approvazione del **Decreto Legislativo 2 ottobre 2018, n. 121**, che ha introdotto il primo Ordinamento Penitenziario Minorile italiano. Il provvedimento ha dato autonoma e organica disciplina all'esecuzione delle pene nei confronti dei minorenni e dei giovani adulti entrati nel circuito penale da minorenni, riconoscendone la specificità rispetto all'esecuzione penale degli adulti.

L'ordinamento penitenziario minorile pone al centro il progetto educativo individualizzato e attribuisce particolare rilevanza alla continuità degli interventi tra area penale, servizi territoriali, famiglia, scuola, formazione professionale e mondo del lavoro. L'obiettivo non è soltanto evitare la recidiva, ma favorire lo sviluppo delle competenze personali e relazionali necessarie per una piena integrazione sociale.

Coerentemente con i principi della giustizia minorile, il decreto valorizza il ricorso alle misure penali di comunità e rafforza il principio della residualità della detenzione intramuraria. L'Istituto Penale per i

Minorenni viene così configurato non come luogo esclusivamente custodiale, ma come contesto educativo orientato alla costruzione di opportunità di cambiamento attraverso attività scolastiche, formative, culturali, lavorative e riparative.

L'introduzione dell'ordinamento penitenziario minorile rappresenta quindi il completamento di un percorso iniziato con il D.P.R. n. 448/1988. Se il processo penale minorile aveva posto al centro la responsabilizzazione del minore durante il procedimento, il d.lgs. n. 121/2018 estende gli stessi principi alla fase esecutiva della pena, rafforzando la coerenza complessiva di un sistema che continua a riconoscere nella finalità educativa il proprio elemento distintivo.

Una ulteriore svolta significativa è rappresentata dalla **Riforma Cartabia**, attuata con il d.lgs. n. 150/2022. Questa riforma introduce nel sistema penale italiano una disciplina organica della giustizia riparativa, valorizzando il dialogo tra autore del reato, vittima e comunità. Anche nell'ambito minorile la giustizia riparativa assume un ruolo centrale e si integra con gli istituti già esistenti, in particolare con la messa alla prova, all'interno della quale possono essere previsti percorsi finalizzati alla riparazione delle conseguenze del reato e alla ricostruzione dei legami sociali compromessi.

Le conseguenze operative di questa riforma sono particolarmente rilevanti per i servizi della giustizia minorile. Gli operatori sono chiamati a progettare interventi sempre più personalizzati, a collaborare con i Centri di giustizia riparativa e a promuovere percorsi di responsabilizzazione che coinvolgano anche le vittime e la comunità di appartenenza. Si rafforza così l'idea che il trattamento educativo non possa limitarsi al singolo autore del reato, ma debba interessare il contesto relazionale entro il quale il reato stesso si è verificato.

L'ultimo intervento di grande rilievo è costituito dal cosiddetto **Decreto Caivano** (D.L. n. 123/2023, convertito nella Legge n. 159/2023), adottato in un contesto caratterizzato da una crescente attenzione pubblica verso i fenomeni di devianza e criminalità minorile. Pur mantenendo fermo il riferimento alla funzione educativa della pena, il provvedimento introduce strumenti che rafforzano il controllo e la risposta nei confronti delle situazioni considerate a maggiore rischio sociale. Vengono ampliati alcuni presupposti per l'applicazione delle misure cautelari e introdotti percorsi di intervento anticipato rivolti ai minori coinvolti in condotte particolarmente allarmanti.

Nel complesso, l'evoluzione della giustizia minorile italiana mostra il passaggio da un modello prevalentemente centrato sulla protezione del minore ad un sistema che cerca di conciliare tutela educativa, responsabilizzazione e sicurezza sociale. Pur con gli adattamenti introdotti negli ultimi anni, resta centrale il principio affermato dal D.P.R. n. 448/1988 secondo cui l'intervento giudiziario deve contribuire alla crescita del minore e favorirne il reinserimento nella comunità.

Dal punto di vista operativo, questa evoluzione ha comportato una progressiva valorizzazione delle professionalità educative e sociali impegnate nella giustizia minorile, chiamate non solo a svolgere attività di osservazione e trattamento, ma anche a progettare percorsi individualizzati, coordinare reti territoriali, sostenere programmi di messa alla prova e sviluppare interventi di giustizia riparativa. Oggi la funzione pedagogica rappresenta uno dei cardini del sistema, poiché consente di tradurre i principi giuridici della responsabilizzazione e del reinserimento sociale in concrete opportunità di crescita per il minore autore di reato. A quasi quarant'anni dall'entrata in vigore del D.P.R. n. 448/1988, il sistema della giustizia minorile continua, infatti, a fondarsi sull'idea che il procedimento penale possa costituire non soltanto una risposta al reato, ma anche un'occasione di apprendimento, cambiamento e inclusione sociale.

2. Richiami normativi

- Decreto del Presidente della Repubblica 28 giugno 1955, n. 1538 "Decentramento dei servizi del Ministero di grazia e giustizia relativi agli istituti di prevenzione e di pena";
- Legge n. 354 del 16 luglio 1975 "Norme sull'ordinamento penitenziario e sulla esecuzione delle misure privative e limitative della libertà";
- D.P.R. n. 448 del 22 settembre 1988 "Disposizioni sul processo penale a carico di imputati minorenni";
- Decreto Legislativo 28 luglio 1989 n. 272 "Norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 1988, n. 448, recante disposizioni sul processo penale a carico di imputati minorenni";
- Decreto Ministeriale del 23 ottobre 1989 Istituzione dei Centri per la giustizia minorile con gli accorpamenti nelle diverse sedi interregionali e le relative modifiche dal 1° gennaio 1990 di alcune di queste sedi - Attribuzioni e organizzazione interna dei Centri che vengono articolati in tre Servizi denominati Servizio Segreteria, Servizio Tecnico e Servizio Amministrazione, Contabilità, Edilizia, con i relativi compiti;
- D.P.R. n. 6 marzo 2001 n. 55 Relativo al regolamento di Organizzazione del Ministero della Giustizia (istituzione del Dipartimento Giustizia Minorile);
- D.M. 14 settembre 2004 sostituito dal D.M. 16 maggio 2007 Individuazione unità dirigenziali di livello non generale presso il Dipartimento per la Giustizia Minorile;
- D.P.C.M. 1° aprile 2008 "Modalità e criteri per il trasferimento al Servizio Sanitario Nazionale delle funzioni sanitarie, dei rapporti di lavoro, delle risorse finanziarie e delle attrezzature e beni strumentali in materia di sanità penitenziaria";
- Circolare del Capo Dipartimento n. 1 del 18/03/2013 "*Modello di intervento e revisione dell'organizzazione e dell'operatività del Sistema dei Servizi Minorili della Giustizia*";
- D.M. 20 novembre 2019 "Individuazione dei Centri per la Giustizia Minorile e Servizi minorili";
- Legge Regionale Lombardia 24 novembre 2017 n. 25 "Disposizioni per la tutela delle persone sottoposte a provvedimenti dell'autorità giudiziaria";
- d.lgs. 2 ottobre 2018, n. 121 "Disciplina dell'esecuzione delle pene nei confronti dei condannati minorenni, in attuazione della delega di cui all'art. 1, commi 81, 83 e 85, lettera p), della legge 23 giugno 2017, n. 103";
- Decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150 Attuazione della legge 27 settembre 2021, n. 134, recante delega al Governo per l'efficienza del processo penale, nonché in materia di giustizia riparativa e disposizioni per la celere definizione dei procedimenti giudiziari;
- Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 13 novembre 2023, n. 159 "Misure urgenti di contrasto al disagio giovanile, alla povertà educativa e alla criminalità minorile, nonché per la sicurezza dei minori in ambito digitale".

GLI ARGINI

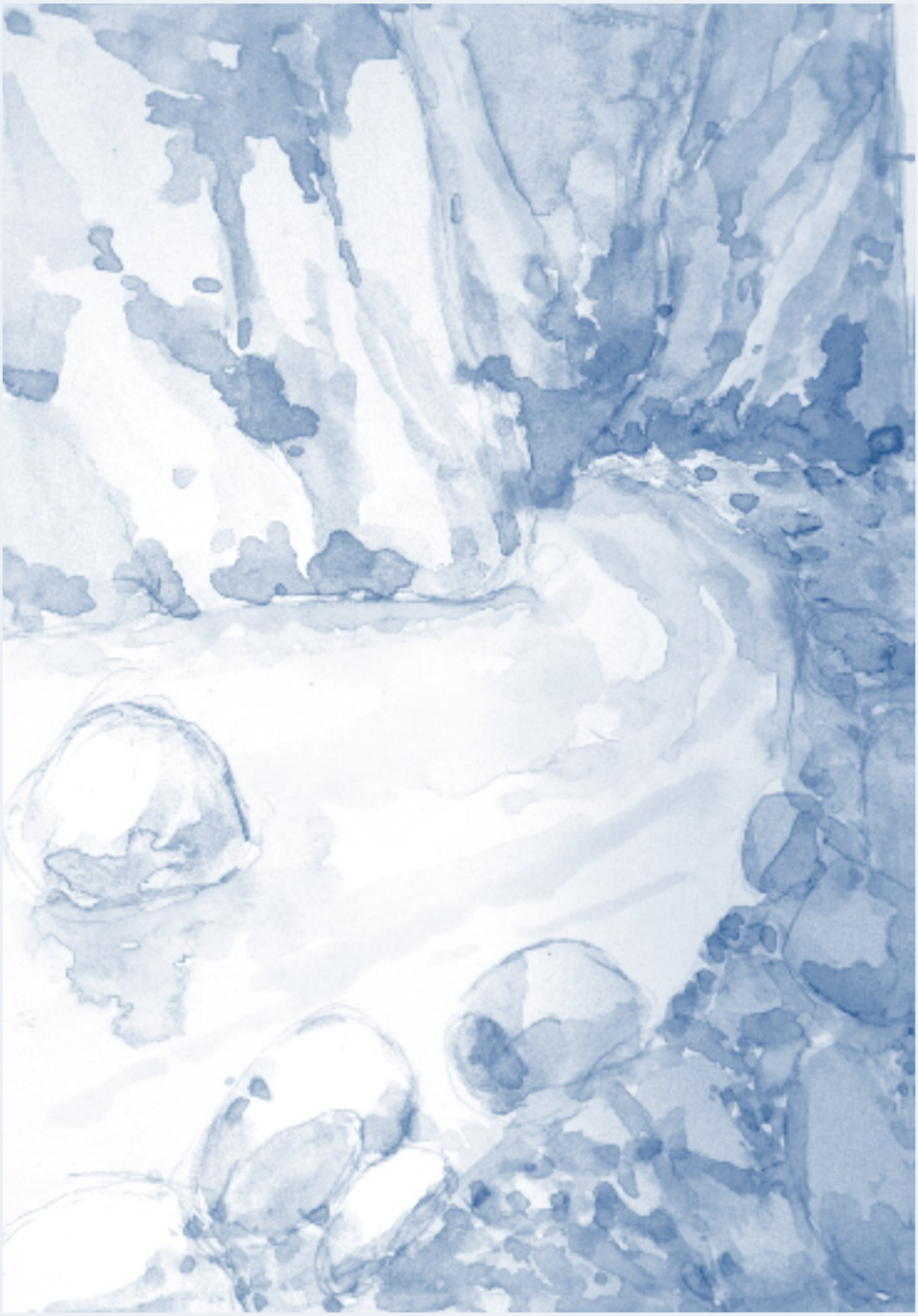

CGM

Centro per la Giustizia Minorile della Lombardia
via Spagliardi, 1 - 20152 Milano
centralino 02.48378.1 – prot.cgm.milano@giustiziacert.it -
cgm.milano.dgm@giustizia.it

3. Centro per la Giustizia Minorile della Lombardia CGM

3.1. Il CGM: un po' di storia

Il Centro per la Giustizia Minorile **(CGM)** è un servizio di decentramento amministrativo del Dipartimento Giustizia Minorile (DGM) con competenza regionale. Svolge funzioni relative alla programmazione, al coordinamento dell'attività dei Servizi ed al collegamento con le Regioni e gli Enti Locali. Attualmente sono presenti sul territorio nazionale undici **CGM**, alcuni dei quali con competenza interregionale.

Nel 1955 nasce il **Centro di Rieducazione per i Minorenni**, con funzioni di tipo gestionale e amministrativo da esercitare nei limiti delle somme assegnate annualmente dagli stanziamenti iscritti al bilancio del Ministero di Grazia e Giustizia. Tali funzioni, attribuite ai Direttori dei Centri dal D.P.R. n. 1538 del 1955, erano finalizzate a garantire prevalentemente il funzionamento dei Servizi Minorili e degli Uffici Giudiziari Minorili (Tribunale per i Minorenni e Procura della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni).

Questa dimensione organizzativa ha fatto sì che tali funzioni siano state svolte da personale amministrativo-contabile sino al 1986, anno in cui venne istituito presso i Centri di Rieducazione Minorenni il **Servizio Tecnico**, con l'assegnazione di personale educativo e di servizio sociale, successivamente integrato da psicologi e, in alcuni casi, da consulenti di altre professionalità.

Con le norme di attuazione del Processo penale minorile (d.lgs. n. 272/89), che ridefiniscono l'organizzazione dei Servizi della Giustizia Minorile, cambia la denominazione dei Centri di Rieducazione per i Minorenni in **Centri per la Giustizia Minorile**, istituiti dal successivo D.M. del 23 ottobre 1989, e vengono ampliate le funzioni precedentemente svolte.

La progressiva specializzazione ed autonomia del settore minorile, che avrebbe portato all'istituzione del Dipartimento per la Giustizia Minorile e ad un quadro complessivo di riordino dei Servizi dell'Amministrazione, unitamente ai cambiamenti normativi ed organizzativi che hanno attribuito sempre maggiori responsabilità alle Regioni e agli Enti Locali in materia socioassistenziale e sanitaria, hanno determinato una ridefinizione del ruolo dei Centri per la Giustizia Minorile.

Si è delineata una politica di intervento che *valorizza e rafforza il confronto* con le Istituzioni locali e le altre forze sociali attive sul territorio.

È stata così attribuita sempre maggiore rilevanza all'attività di promozione/costruzione di politiche locali volte alla prevenzione della devianza minorile ed all'attivazione di interventi interprofessionali ed interistituzionali per la presa in carico di minori dell'area penale, nonché alla valorizzazione della collaborazione con il *Privato Sociale ed il Volontariato*.

Il **CGM** è innanzitutto il luogo di coordinamento dei Servizi della Giustizia Minorile in ogni ambito regionale. Il sistema di Servizi della Lombardia comprende due Uffici di Servizio Sociale Minorenni, uno per ciascun Distretto di Corte d'Appello, a Milano e a Brescia (**USSM**), l'Istituto Penale per i Minorenni "Cesare Beccaria" di Milano (**IPM**) e un Centro di Prima Accoglienza (**CPA**) a Milano.

Il Centro per la Giustizia Minorile di Milano esprime le linee di indirizzo politico del Ministro e del Dipartimento per la Giustizia Minorile, consentendo l'attuazione degli obiettivi definiti a livello centrale nell'ambito della Regione Lombardia.

Il Centro è promotore, attraverso l'attivo coinvolgimento dei Servizi, della definizione di politiche territoriali convergenti con quelle ministeriali, in particolare attraverso la *costruzione* di un dialogo con gli Enti Locali e con gli altri attori istituzionali e non (privato sociale, volontariato…), che nei territori operano a favore degli adolescenti in difficoltà.

Il CGM è organizzato in quattro aree funzionali:

Area I Affari generali e personale: deputato alla gestione del personale e delle relazioni sindacali, alla registrazione ed archiviazione degli atti, all'analisi e diffusione di normative nazionali e locali e di disposizioni del Dipartimento, alle relazioni con il pubblico, alla sicurezza sui luoghi di lavoro, ai rapporti con gli Uffici Giudiziari Minorili;

Area II Attuazione dei provvedimenti giudiziari: costituisce l'area tecnica del CGM e si connota per l'esercizio di una funzione di *staff* alla Direzione del Centro. Svolge anche una funzione di "servizio" ai Servizi, quale supporto e consulenza in relazione a problemi operativi inerenti all'attuazione dei provvedimenti dell'Autorità Giudiziaria ed al conseguimento degli obiettivi della programmazione del Centro. La circolare n. 37326 del 2006 definisce le linee guida e il modello organizzativo del Servizio Tecnico all'interno del CGM;

Area III Amministrazione contabile: si occupa della gestione amministrativo-contabile, volta ad assicurare il funzionamento dei Servizi, mantenendo uno stretto raccordo con gli Organi di controllo (Ragioneria Territoriale dello Stato, Corte dei Conti) e con il Provveditorato alle Opere Pubbliche;

Area IV Sicurezza e servizi di polizia penitenziaria: costituito da personale di Polizia Penitenziaria, svolge prevalentemente compiti di vigilanza e di sicurezza, servizi di scorta e di accompagnamento del personale, collabora alla gestione delle auto di servizio, ed assicura, per quanto di competenza, l'inserimento dei dati dei minori nel sistema informatico predisposto per le Forze dell'Ordine (SDI).

3.2. Il coordinamento, il controllo, la cura

La funzione di coordinamento, vigilanza, controllo dei Servizi dell'Amministrazione, attribuita dalla normativa al CGM, viene esercitata privilegiando la costruzione di una stretta relazione con i Servizi, attraverso la definizione e la cura di spazi e tempi dedicati:

- al confronto e alla conoscenza reciproca per la costruzione di un'appartenenza comune al sistema dei Servizi della Giustizia Minorile lombardi;
- alla facilitazione della comunicazione interservizi ed alla diffusione delle informazioni;

- alla definizione di processi di lavoro condivisi che tengano conto del percorso dei minori all'interno dei diversi Servizi;
- alla condivisione e definizione di una comune politica di intervento che tenga conto delle specificità territoriali (Distretti di Corte d'Appello di Milano e Brescia);
- alla costruzione della programmazione delle attività del Centro ed alla partecipazione alle successive fasi di monitoraggio e di verifica.

La cura di spazi e tempi dedicati al confronto reciproco è essenziale per:

- promuovere la costruzione di una cornice interistituzionale di riferimento in grado di supportare l'azione degli operatori dei Servizi e di accrescere le risorse e le opportunità a favore degli adolescenti autori di reato e/o in condizioni di disagio;
- giungere alla definizione di Accordi operativi tra organizzazioni di diversa appartenenza istituzionale che tutelino processi di lavoro orientati all'unitarietà dell'intervento, coniugando aspetti penali, sociali e sanitari;
- assicurare il confronto con la Magistratura Minorile di Milano e Brescia, quale interlocutore fondamentale del CGM e dei Servizi, al fine di definire orientamenti comuni che facilitino l'applicazione dei provvedimenti previsti dalla normativa penale minorile (D.P.R. n. 448/88 e d.lgs. n. 272/89).

3.3. Le figure professionali del Centro per la Giustizia Minorile

Area I - Affari generali e personale
1 Funzionario (Responsabile di Area)
3 Assistenti
Riferimenti
tel. 02.48378.1 interni: 400-410-411

Area III - Amministrazione contabile
1 Funzionario (Responsabile di Area)
1 Direttore
1 Assistente
Riferimenti
tel. 02.48378.1 interni: 413-409-415

AREA DIREZIONE
1 Dirigente

Riferimenti
tel. 02.48378.1
interni:
segreteria: 400
direzione: 401

Area II - Attuazione dei provvedimenti giudiziari
7 Funzionari
(di cui 1 responsabile di Area)
Riferimenti
tel. 02 48378.1
interni: 405-403-406-418-419-412-431

Area IV - Sicurezza e servizi di polizia penitenziaria
1 Direttore
1 Sovrintendente e 2 Assistenti di Polizia Penitenziaria
Riferimenti
tel. 02.48378.1 interni: 417-422

Le Risorse Materiali

- Fondi assegnati sui vari Capitoli di bilancio.
- Finanziamenti di Enti pubblici e privati nell'ambito di iniziative progettuali rivolte ai minori.
- Immobili dell'Amministrazione, in comodato gratuito e in locazione.
- Beni dell'Amministrazione.

3.4. Le "azioni" del CGM, le "responsabilità" e le "qualità"

Tratti di qualità, indicatori e *standard*

Per consentire una lettura meno schematica, abbiamo inserito i tratti di qualità **(in grassetto)**, gli indicatori *(sottolineati)* e gli standard *(in corsivo)* direttamente nel testo.

Coordinamento Servizi	
Diffusione ai Servizi delle disposizioni, degli indirizzi e delle Linee Guida emanati dal Dipartimento Giustizia Minorile e di Comunità	L'Area I ha la responsabilità di informare e aggiornare con **tempestività** i Servizi in merito ai disposti normativi e alle Linee Guida (CCNL, Accordi Sindacali Nazionali e locali, Normative Regionali, Leggi e Decreti…) provenienti dal Dipartimento della Giustizia Minorile e di Comunità, al fine di assicurare la loro applicazione, garantendo: • l'analisi delle disposizioni; • la valutazione dei vincoli e delle difficoltà applicative da parte dei Servizi; • l'emanazione di indicazioni utili alla traduzione operativa delle disposizioni, *entro i tempi stabiliti* dalle normative di riferimento/disposizioni; • la verifica *costante* della corretta attuazione delle disposizioni vigenti.
Definizione degli obiettivi, programmazione e verifica delle attività dei Servizi	La costituzione presso il **CGM** del Tavolo delle Direzioni[1] e l'attivazione di tavoli tematici interservizi[2], coordinati da personale dell'Area II, intende favorire **l'integrazione** tra i Servizi e consentire, in forma **partecipata**, lo sviluppo e l'attuazione di politiche di intervento **adeguate** e congruenti con il mandato istituzionale, a partire da un'attenta valutazione delle esigenze dei Servizi e dei bisogni dei minori. Per il Tavolo delle Direzioni sono previsti un incontro a semestre e per i Tavoli Interservizi sono previsti almeno otto incontri all'anno. Questa modalità di lavoro garantisce la possibilità di **condividere** la politica di intervento del Centro e di programmare e valutare le attività dei Servizi, stimolando il dibattito e la **diffusione di esperienze** e di **interventi innovativi**.

[1] Il **Tavolo Direzioni dei Servizi** è finalizzato al passaggio di informazioni su direttive e politiche dell'amministrazione, raccolta di esigenze dei servizi. È coordinato dal Direttore CGM e coinvolge i direttori dei Servizi lombardi: USSM Milano e Brescia, IPM Milano. Tra i suoi obiettivi istituzionali segnaliamo: la condivisione della politica di intervento del CGM, la condivisione degli obiettivi e delle attività (Documento di Programmazione Distrettuale); la verifica periodica delle attività; la condivisione di informazioni, decisioni relative a iniziative comuni, il confronto sull'operatività.

[2] Sono attivi presso il CGM **Tavoli di lavoro tematici interservizi** e sono programmati in relazione alle specifiche esigenze dei Servizi in merito al monitoraggio verifica delle Progettualità in corso e alla rilevazione statistica. In particolare, si riunisce stabilmente il **Tavolo Interservizi Comunità**, finalizzato al monitoraggio delle procedure operative relative agli inserimenti in comunità ed alla gestione del percorso comunitario ed individuazione dei nodi di criticità. Vi partecipano il Servizio Tecnico ed i referenti dei diversi Servizi della Giustizia Minorile della Lombardia, nonché responsabili delle comunità. I suoi obiettivi sono l'attualizzazione delle prassi operative condivise dai Servizi in funzione delle problematicità individuate.

Coordinamento Servizi	
Cura dei rapporti con la Magistratura Minorile	Interlocutore fondamentale del **CGM**, nella definizione delle strategie organizzative e di intervento progettuale nel settore penale minorile, è la Magistratura che, sia nel Distretto di Corte d'Appello di Milano sia in quello di Brescia, ha sempre accompagnato, in modo attento e disponibile, l'operatività dei Servizi e l'azione programmatoria, di controllo e verifica svolta dal CGM. Poter **condividere i temi di lavoro e i diversi livelli di problematicità**, nell'ambito di mandati istituzionali diversi ma interconnessi, rende i momenti di confronto estremamente importanti per l'impostazione di **linee operative coerenti ed efficaci**. Gli incontri sono programmati in relazione alle specifiche tematiche; sono previsti almeno *due incontri all'anno.*
Rilevazione, analisi ed elaborazione dei dati statistici	La rilevazione e l'analisi dei dati statistici avviene attraverso la condivisione di un data-base (SISM) tra i Servizi e il Dipartimento Giustizia Minorile e si esplicita in *una pubblicazione annuale dei risultati*. All'interno dell'Area II del C.G.M. si colloca il ruolo del referente regionale per la statistica. La funzione di rilevazione-analisi-pubblicazione assicura la **circolazione delle informazioni** e della documentazione, consente **l'analisi dei dati a livello regionale**, nonché la **mappatura** del territorio e le **valutazioni ambientali**. Avvalendosi della figura del Referente per la statistica, presso il Servizio Tecnico, il **CGM**, nel merito, sviluppa le seguenti attività: • verifica, convalida e trasmette *semestralmente* all'Ufficio Statistica del Dipartimento i dati statistici di fonte SISM relativi ai minori (ingressi/uscite, inserimenti in comunità, caratteristiche dei minori e misure penali disposte dall'Autorità Giudiziaria); • attiva il Tavolo interservizi statistica, composto dai referenti dei diversi Servizi Minorili; • risponde *a tutte le richieste di approfondimento statistico* avanzate da interlocutori istituzionali.
Rilevazione di esigenze formative del personale, anche in collaborazione con l'Istituto Centrale di Formazione del Dipartimento	Il Centro prefigura bisogni formativi e accoglie domande di formazione, quindi, sotto il profilo della **coerenza** con le finalità istituzionali e della **valorizzazione** del personale, dei Servizi della Giustizia Minorile, formula proposte di formazione e/o autorizza, compatibilmente con le esigenze e le risorse, la partecipazione ad esperienze formative.

Esecuzione di Provvedimenti per i Minori	
Collocamento in Comunità	La misura del collocamento in comunità rappresenta uno dei momenti più "cruciali" nell'esercizio della "funzione tecnica" del CGM. Le assegnazioni in Comunità vengono effettuate dall'Area II attraverso un rapporto privilegiato con i Servizi della Giustizia Minorile e in stretto contatto con le diverse strutture comunitarie. Il Servizio Tecnico cura il coordinamento delle segnalazioni e l'invio dei minori in misura penale nelle comunità del privato sociale, al fine di dare esecuzione alle ordinanze emesse dal Tribunale per i Minorenni, perché l'inserimento avvenga nei tempi tecnici previsti dal procedimento penale e dal progetto individualizzato. Il ruolo dell'Area II, al momento della richiesta di inserimento del minore in comunità, è di mediazione tra struttura comunitaria e Servizi Minorili al fine di favorire il miglior abbinamento possibile tra minore e comunità, tenendo in considerazione: caratteristiche del minore, misura penale disposta, risorse e caratteristiche organizzative delle comunità e tempi di esecuzione. La ricerca di nuove strutture, la loro iscrizione all'Elenco Aperto Ministeriale, l'aggiornamento della "mappa" delle strutture d'accoglienza disponibili, la partecipazione ai Tavoli interservizi delle comunità e il controllo sulla qualità psico-socio-educativa offerta dalle comunità, sono tra gli strumenti messi a punto in questi anni dall'Area II per ottenere una gestione **congruente** tra offerta di comunità e bisogni dei Minori. È istituita presso il CGM una Commissione, composta da funzionari dell'area II e III, per la costituzione di un elenco aperto di strutture residenziali lombarde disponibili all'accoglienza di minori e giovani adulti. L'Area II cura l'inserimento nel SISM dei dati relativi a tutti i minori collocati in comunità. È impegno del **CGM** garantire la **puntualità** dei pagamenti delle rette, previa assegnazione dei fondi. Come previsto dalle Disposizioni emanate dal Dipartimento, il Centro ha sottoscritto delle Convenzioni con tutte le Comunità del Privato Sociale della Lombardia, iscritte all'Elenco Aperto Ministeriale. Dalla primavera 2025 è attiva una sperimentazione di due comunità socio-sanitarie ad alta integrazione sanitaria per l'inserimento di minori e giovani adulti con disagio psichico e/o problematiche di dipendenza in carico ai servizi sanitari e sociali ed ai servizi della giustizia minorile, così come previsto dall'Accordo della Conferenza Stato-Regioni del 14.09.2022 ed in stretta collaborazione con Regione Lombardia - Direzione Welfare. Nel caso, invece, di collocamento in comunità terapeutiche di minori con problematiche certificate sotto il profilo psico-patologico e/o di abuso di sostanze stupefacenti, a seguito del D.P.C.M. 1° aprile 2008, la competenza, tecnica ed economica è transitata alla Sanità e l'Area II cura il rapporto di coordinamento con i Servizi Sanitari territoriali in stretta collaborazione con i Servizi Minorili.

	È in fase di avvio la Costituzione di un Elenco Aperto di strutture diurne lombarde disponibili all'accoglienza di minori e giovani adulti.

Relazioni con le Istituzioni Locali, con Il Privato Sociale, il Volontariato ed altri Soggetti Privati	
Promozione e costruzione di intese/accordi operativi con le Istituzioni locali, il Privato Sociale, il Volontariato ed altri Soggetti privati	Il Centro per la Giustizia Minorile svolge un ruolo di **promozione** e di **partecipazione** attiva alla costruzione di politiche sociali di intervento a favore degli adolescenti autori di reato. Si tratta di un'azione di promozione volta a costituire una rete di servizi in grado di supportare con risorse umane, professionali e strumentali, il lavoro degli operatori, dando **concretezza** ai contenuti delle ipotesi progettuali elaborate all'interno delle specifiche misure penali. Nel territorio lombardo si sono create delle reti di collaborazione molto ampie, composte da soggetti pubblici e privati, dal terzo settore e dall'imprenditoria, le quali, a seguito di specifici bandi regionali, sono confluite in *partnerships* per la realizzazione di progettualità in diversi ambiti, dalla formazione all'inserimento lavorativo, dall'accompagnamento educativo, all'*housing* sociale, dalla mediazione penale alla giustizia riparativa, dalla formazione degli operatori alla sensibilizzazione del territorio. Le intese interistituzionali raggiunte con la Regione e con gli altri Enti Locali, hanno prodotto come risultato: l'emanazione di atti normativi, a livello locale (Circolare Regionale n. 37/2007, L.R n. 25/2017 e Delibere su specifiche aree tematiche), volti a **facilitare i processi di inclusione sociale** dei minori sottoposti a procedimento penale; la definizione di Accordi operativi tra Servizi della Giustizia Minorile e Servizi territoriali, con particolare attenzione alla costituzione di *équipe* interprofessionali ed interistituzionali; l'avvio di una progettazione con-partecipata, in cui si integrano pluralità di saperi e competenze di organizzazioni diverse, pubbliche e private, a partire dall'analisi/conoscenza dei problemi e dalla condivisione di comuni obiettivi e strategie di intervento.
Acquisizione di risorse umane e finanziarie per supportare l'azione dei Servizi e favorire la realizzazione di progetti educativi	Attraverso la *programmazione annuale* tecnico/economica e il *monitoraggio semestrale* seguito dalla verifica annuale, il Centro effettua la valutazione *ex-ante* delle risorse e attua una preventiva condivisione con i Servizi dei "costi/benefici" a garanzia della **sostenibilità** degli interventi rivolti ai minori. La gestione di un *data base* presso il Centro consente l'**aggiornamento** delle progettualità attive e dei protocolli e delle convenzioni in atto. Questi strumenti di lavoro consentono la divulgazione aggiornata e lo **scambio** informativo tra il Centro ed i Servizi, e una **efficace** interazione con gli Enti pubblici e privati.
Collaborazione con le Università e le	Il **CGM** cura la stipula di convenzioni per lo svolgimento di tirocini professionali e formativi con le Università o Enti di formazione privati che ne

Agenzie formative per la realizzazione di tirocini presso i Servizi Minorili	fanno richiesta, privilegiando le Istituzioni presenti sul territorio lombardo. Sono pertanto a **cura** del **CGM** i rapporti tra i Servizi e le Università al fine dell'adempimento di quanto previsto nelle convenzioni sottoscritte, così come l'acquisizione della disponibilità dalle Direzioni dei Servizi per le autorizzazioni *entro i tempi di legge (30gg)*.

Funzionamento dei Servizi	
Gestione protocollo, corrispondenza e archivio	La registrazione dei dati relativi alla posta interna o esterna in arrivo ed in uscita (corrispondenza cartacea, informatica, PEC) *avviene in tempo reale nell'arco della giornata lavorativa*. La qualità della gestione del Protocollo si determina attraverso l'**ordine**, la **cura**, la **riservatezza**, il **rispetto della normativa** e dei tempi di gestione delle pratiche, con la capacità di evidenziare e dare precedenza a quelle pratiche "urgenti" relative, ad esempio, all'esecuzione di provvedimenti relativi ai minori.
Gestione del trattamento dei dati personali (Regolamento UE 2016/679 e d.lgs. n. 196/2003)	Il Direttore del Centro è Responsabile del trattamento dei dati personali dei Servizi della Giustizia Minorile. La gestione del trattamento è tesa a garantire la **riservatezza**, la **sicurezza** e la **corretta conservazione** dei dati, nel rispetto **dei principi previsti dalla normativa** vigente[3] e delle disposizioni/linee guida emanate in materia di sicurezza. A tal fine, il **CGM** garantisce: • la *verifica semestrale* sull'aggiornamento della password per l'accesso alle postazioni informatiche da parte del personale; • il *salvataggio* dei dati, anche sul server dell'ufficio; • il controllo dell'accesso agli archivi cartacei; • l'adozione di specifiche misure di sicurezza per la tutela dei dati sensibili e giudiziari, riferiti, in particolar modo al personale ed ai minori.
Gestione del Personale e adozione dei relativi provvedimenti	L'amministrazione del personale comporta la gestione di: • pratiche relative ai lavoratori dipendenti; • atti amministrativi di carattere generale interni; • relazioni con le Istituzioni pubbliche e private per quanto attiene il passaggio di informazioni e autorizzazioni utili alla definizione dell'*iter* delle pratiche in carico. Al fine di garantire la **trasparenza** nelle relazioni con il personale, la **cura** e la **puntualità** nella gestione dell'istruttoria e della conseguente adozione dei provvedimenti, il **CGM** assicura *l'evasione delle istanze nel rispetto dei tempi stabiliti dalla normativa (30gg o altri tempi definiti per le materie trattate)*,

[3] I criteri per la applicazione corretta della normativa vigente in materia, cui fanno seguito le autorizzazioni, sono applicati sulla base del modello di convenzione predisposto a suo tempo a livello dipartimentale e si riferiscono anche alla circolare ultima n. 28494 del 2005.

	nonché l'**accuratezza** e **completezza** delle informazioni date al lavoratore interessato.

Funzionamento dei Servizi	
Gestione delle Informazioni ai Servizi, al Personale e ai Clienti esterni, e accesso ai documenti amministrativi	L'informazione ai Servizi, al personale e al cliente esterno si attua in relazione alla normativa di riferimento[4] - supporto che si estrinseca nella messa a punto dei criteri, degli atti e dell'*iter* amministrativo nella gestione dell'attività specifica del **CGM** in forma verbale o scritta. Questa attività si concretizza con **trasparenza** ed *accuratezza entro i tempi di legge (30 gg dal ricevimento della domanda)*.
Gestione delle relazioni sindacali	Il **CGM assicura** il **confronto** e la **contrattazione** sulle materie di lavoro previste attraverso la gestione delle relazioni sindacali ed il coinvolgimento delle rappresentanze dei lavoratori (RSU). Per garantire **dialogicità** e **trasparenza** il **CGM** cura: • l'informazione preventiva *nel termine dei 10 gg antecedenti la convocazione*; • l'informazione successiva *dei provvedimenti emanati dal* CGM. • la verbalizzazione degli incontri ed invio degli atti alle Organizzazioni Sindacali (OO.SS.) per la sottoscrizione degli Accordi e diffusione al personale; • il riscontro ad eventuali istanze e/o quesiti prodotti dalle OO.SS.
Gestione delle attività e adozione dei provvedimenti in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro	In attuazione della normativa vigente, l'Area I e l'Area III del **CGM** assicurano, con **continuità**, la gestione di tutti gli adempimenti previsti in materia. Per garantire l'**adeguatezza** degli ambienti di lavoro e le risposte **immediate** in caso di emergenza, il **CGM** attua l'adozione dei provvedimenti previsti in materia, attraverso: il Servizio di Prevenzione e Protezione; il Rappresentante Lavoratori per la Sicurezza; il Medico competente; l'informazione/formazione ai lavoratori; i corsi di aggiornamento per il Responsabile dei lavoratori per la Sicurezza; l'informazione alle Ditte prestatrici d'opera che, a vario titolo, accedono nei luoghi di lavoro con istituzione del DUVRI (documento unico valutazione rischi interferenti). Per garantire l'adeguatezza degli ambienti di lavoro e le risposte immediate in caso di emergenza, il **CGM** attua: • *controlli periodici degli immobili e dei luoghi di lavoro;* • *incontri annuali prescritti dalla normativa vigente;* • *aggiornamento periodico del documento di valutazione dei rischi e del documento per le gestanti e le puerpere, nonché di quello relativo allo stress lavoro correlato;*

[4] La Normativa di riferimento: L. 241/1990 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi".

	• *aggiornamento delle squadre di emergenza e di primo soccorso e antincendio in presenza di variazioni del personale.*
Gestione Fondi	
Previsione e programmazione delle spese, ripartizione e gestione dei fondi, liquidazione delle spese	L'area Amministrativo contabile, d'intesa con il Servizio Tecnico, annualmente, mediante la predisposizione del Documento di Programmazione Distrettuale, procede alla previsione e programmazione triennale delle spese per i Servizi. Per assicurare **congruenza, trasparenza, accuratezza e puntualità** nella gestione dei fondi, il CGM procede a: rilevare annualmente le esigenze dei Servizi per l'elaborazione del Documento di Programmazione Distrettuale; comunicare ai Servizi e agli Uffici Giudiziari Minorili le risorse finanziarie attribuite, *entro trenta giorni dall'approvazione* del Documento di Programmazione da parte del Dipartimento; liquidare *entro trenta giorni le fatture pervenute*, previa verifica contabile e disponibilità dei fondi.
Monitoraggio e verifica delle spese	Per assicurare il miglior utilizzo delle risorse finanziarie assegnate ed il contenimento dei costi, il Centro effettua un monitoraggio costante delle spese sostenute dai Servizi, tenuto conto del *budget* assegnato. L'azione di monitoraggio, per garantire **economicità, continuità e completezza**, prevede: *richieste periodiche di aggiornamento* sulla gestione dei fondi ai Funzionari delegati (Direttore IPM e Responsabile dei servizi del CGM); - *registrazione informatizzata delle fatture entro quindici giorni* dal ricevimento; - *valutazione, entro trenta giorni*, delle richieste pervenute dagli Uffici e accertamento della copertura finanziaria.
Rendiconti e consuntivi	*Entro i termini previsti dalla normativa (25 luglio-25 gennaio-31 marzo)*, il CGM trasmette alla Ragioneria Territoriale dello Stato Milano i Rendiconti amministrativi, per eventuali capitoli gestiti quale ordinatore secondario di spesa e soggetti pertanto a controllo successivo, a dimostrazione di una **trasparente e corretta gestione dei fondi assegnati**. I *Rendiconti devono essere completi di tutta la documentazione relativa alle spese sostenute.* La **trasparenza** dell'azione amministrativa e la **valutazione dei costi/benefici**, perseguita anche con la ricerca delle condizioni economicamente più vantaggiose, viene garantita attraverso le Gare d'appalto, la adesione alle convenzioni CONSIP, il ricorso al mercato elettronico, le indagini di mercato.

Gestione Fondi	
Acquisizione di beni e servizi e controllo sull'esecuzione dei contratti	La qualità del servizio erogato è determinata: - dal rispetto della normativa vigente; - dalla regolare fornitura di beni e servizi, previa disponibilità dei fondi; - dal **controllo accurato** dell'esecuzione dei contratti e/o degli incarichi, svolto attraverso accertamenti diretti e/o il raccordo con i Servizi. E, altresì, *entro trenta giorni dal ricevimento delle fatture*, il **CGM** richiede e acquisisce, da parte dei Responsabili degli Uffici, i visti di regolare esecuzione dei servizi e delle forniture ove necessiti.
Manutenzione ordinaria e straordinaria degli immobili	Per gli interventi di manutenzione, il Centro si avvale delle prestazioni di Ditte specializzate e/o dei servizi previsti dalle Convenzioni CONSIP, definendo la **priorità**, la programmazione e la realizzazione dei lavori in collaborazione con il Provveditorato alle Opere Pubbliche di Milano. La **trasparenza** nell'affidamento dei lavori è garantita dal rispetto della normativa vigente e il **controllo accurato** dello stato degli immobili è garantito da *sopralluoghi periodici*.
Gestione dei beni mobili	Per assicurare **continuità** e **trasparenza** nella gestione dei beni mobili e di facile consumo, il Centro *registra periodicamente la loro acquisizione e le eventuali* variazioni intervenute, utilizzando la procedura informatica in dotazione agli Uffici della Pubblica Amministrazione. Sono previste, altresì, presso gli Uffici di competenza (CGM-USSM-CPA), *verifiche periodiche a cura del consegnatario che, entro il 15 febbraio di ogni anno*, trasmette alla Ragioneria Territoriale di Milano le variazioni inventariali, nonché la relazione sulla rendicontazione annuale dei beni durevoli e di facile consumo (D.P.R. n. 254/05).

Sicurezza e Servizi di Polizia Penitenziaria

Il Servizio di Sicurezza presso il **CGM** è affidato a tre operatori di Polizia Penitenziaria coordinati da un primo dirigente. I compiti demandati al Servizio di Sicurezza sono contraddistinti da **riservatezza, responsabilità e puntualità**, al fine di:

- coordinare l'impiego delle risorse umane e tecniche per far fronte a situazioni o fatti pregiudizievoli dell'ordine e della sicurezza della struttura e dei servizi minorili dipendenti dal CGM;
- monitorare capienza e indici di affollamento dell'istituto minorile;
- monitorare gli eventi critici all'interno dell'istituto minorile;
- garantire il coordinamento delle banche dati SDI e DNA assicurate dalle strutture minorili dipendenti dal CGM ed alimentare il Sistema d'Indagine, per la parte di competenza, inserendo entro le 24h i dati relativi ai minori sottoposti a procedimento penale;
- curare e gestire gli apparati tecnici, l'armamento, il vestiario e i veicoli in dotazione ai Reparti di Polizia Penitenziaria del Centro e delle strutture minorili dipendenti;

- monitorare la corretta gestione del personale di Polizia Penitenziaria impiegato nei servizi minorili dipendenti;
- supportare la direzione nella gestione delle relazioni sindacali con le OO.SS. e predisporre gli accordi ed i protocolli di intesa;
- garantire nella quotidianità la vigilanza dei beni mobili ed immobili dell'Amministrazione;
- vigilare sull'attività lavorativa dei detenuti ammessi al lavoro all'esterno nelle aree di pertinenza del CGM;
- pianificare la formazione e l'aggiornamento professionale del personale di Polizia Penitenziaria delle strutture minorili dipendenti;
- assicurare il Servizio Scorta nei tempi richiesti dal Dipartimento;
- assicurare l'accompagnamento del personale e i servizi esterni;
- garantire gli accompagnamenti dei minori nei tempi richiesti dalla misura penale;
- inviare ogni trimestre al Dipartimento le notizie relative alla gestione e al mantenimento delle auto di servizio;
- assicurare i controlli trimestrali nella gestione informatica del trattamento dei dati personali (d.lgs. n. 196/2003).

3.5. Con chi collaboriamo

- Magistratura Minorile di Milano e Brescia
- Regione Lombardia
- Provincia di Milano
- Provincia di Brescia
- Comune di Milano
- Comune di Brescia
- ATS e ASST presenti in Regione Lombardia
- Azienda Ospedaliera "Santi Paolo e Carlo" di Milano
- Azienda Ospedaliera "Spedali Civili" di Brescia
- Altri Enti Locali
- Privato Sociale-Volontariato e Fondazioni Private
- Altri CGM e Servizi Minorili
- Provveditorato Regionale Amministrazione Penitenziaria
- UIEPE E UEPE territoriali
- Comunità e Centri Diurni del Privato Sociale
- Provveditorato alle Opere Pubbliche di Milano
- Ragioneria Territoriale dello Stato di Milano
- Università e Agenzie Formative

CONOSCERSI

CPA

Centro Prima Accoglienza di Milano
via Spagliardi, 1 - 20152 Milano
tel. 02.48370114 – prot.cpa.milano@giustiziacert.it -
cpa.milano.dgm@giustizia.it

4. Centro di Prima Accoglienza di Milano

4.1 Cos'è

Il Centro di Prima Accoglienza, di seguito denominato **CPA**, è stato introdotto *ex novo* dagli artt. 8 e 9 d.lgs. n. 272/1989.

In particolare, l'art. 9 individua lo scopo istituzionale del servizio: "I Centri di prima accoglienza ospitano, fino all'udienza di convalida, i minorenni che vi sono condotti a norma dell'art. 18 comma 4 del D.P.R. n. 448/88. Devono assicurare, altresì, la permanenza dei minorenni senza caratterizzarsi come strutture di tipo carcerario…".

Il **CPA** si connota quindi come un Servizio di "pronto intervento" della Giustizia Minorile. È centrato sull'accoglienza e sull'opportunità di costruire progettualità tecnico/operative che rendano la **carcerazione residuale**. Ospita ragazzi e ragazze, autori/autrici di reato, in stato di arresto in flagranza o fermo, che vengono accompagnati sino all'udienza di convalida, la quale deve avere luogo entro 96 ore dall'arresto o dal fermo.

4.2. Chi ci lavora?

Agenti e un Ispettore di Polizia Penitenziaria

Educatori

Psicologo (a chiamata)

Medico e infermieri (a chiamata)

Mediatori culturali (a chiamata)

Il Cappellano

4.3. A cosa risponde

L'identità del Servizio trova la sua massima espressione nella centralità del minore.

Gli interventi sono finalizzati a:

- fornire all'Autorità Giudiziaria minorile, in base ai dati raccolti, le prime indicazioni circa l'intervento educativo, psicologico e sociale che sarebbe auspicabile compiere a favore del minore per favorire la decisione più adeguata dell'A.G. durante l'udienza di convalida;
- offrire indicazioni sulle risorse, le strutture educative ed i Servizi territoriali che è possibile attivare (esempio: centri diurni).

4.4. Gli obiettivi

fornire un adeguato sostegno all'arrestato/a attraverso un colloquio conoscitivo volto ad approfondire il vissuto del minore non solo rispetto al reato contestato, ma altresì rispetto alla sua storia pregressa;

verificare il livello di conoscenza e l'interiorizzazione delle regole, favorendo una riflessione critica in relazione al reato;

costruire e sviluppare progressivamente con la Magistratura, con i Servizi della Giustizia e con tutto il territorio, gli Enti locali e le Agenzie del Privato Sociale, collaborazioni che tengano conto della tipologia dell'utenza al fine di ampliare la possibilità di risposte calibrate sulle reali esigenze dei minori, rispettando il principio di coerenza tra i bisogni dell'utenza e le risorse attivate;

favorire la continuità degli interventi avviati in Cpa presso i Servizi della Giustizia Minorile che verranno coinvolti a seconda della decisione dell'Autorità Giudiziaria.

4.5. Come si opera

Con l'ingresso del minore in **CPA** si avvia l'intervento di accoglienza che si articola in diverse fasi.

Prioritario è il soddisfacimento dei bisogni primari del ragazzo quali: lavarsi, mangiare, dormire… Segue la presa in carico che si gioca sul "fattore tempo", durante il quale occorre trovare l'aggancio perché un percorso "alternativo" possa avere inizio. Pochi incontri (talvolta uno solo) per ri-costruire una storia di vita (indagine psico-socio-familiare) e ricercare le possibili risorse in ambito familiare e territoriale disponibili al fine di individuare una progettualità educativa realizzabile.

Le attività svolte dall'intera *équipe* sono principalmente le seguenti:

- Accoglienza: il minore/la minore viene accolto/a nella struttura a qualsiasi ora del giorno e della notte da un Agente di Polizia Penitenziaria specializzato nel lavoro con i minori. Viene spiegato al minore/alla minore dove si trova e che cosa accadrà fino all'Udienza di Convalida, gli viene assegnata una stanza, generi alimentari, vestiti puliti e viene data la possibilità di farsi una doccia;
- Colloquio di primo ingresso: il giorno stesso (quello seguente se l'ingresso è avvenuto di notte) il minore viene conosciuto dall'educatore di riferimento che lo seguirà fino all'uscita dal **CPA**. Viene compilata una scheda informativa con le notizie utili sul minore e la sua famiglia corredata da una relazione ed eventuale documentazione pregressa di altri Servizi che lo avessero conosciuto;
- Visita medica entro le 24 ore dall'ingresso;
- Contatto telefonico con la famiglia;
- Eventuali approfondimenti con i Servizi Sociali e del territorio;
- Per tutti i minori il Medico effettua segnalazione ai Servizi di Psicologia che collaborano con il **CPA**:
  - ASST Santi Paolo e Carlo, Psicologia Clinica e Serd Spazio Blu
  - Minotauro (Istituto Analisi Codici Affettivi);
- Accompagnamento del minore in udienza;

- Cura della dimissione;
- Accompagnamento in Comunità, se disposto dal Giudice, a cura della Polizia Penitenziaria.

4.6. Partner

Il **CPA** si raccorda con i seguenti Servizi della Giustizia Minorile:

- con l'Ufficio di Servizio Sociale Minorenni **USSM**, in caso di misura cautelare non detentiva, con l'invio al Servizio di una scheda informativa, più esauriente possibile, relativa alla situazione personale, famigliare e sociale del minore, con le relative indicazioni su possibili approfondimenti di indagine e ipotesi di intervento. Tutta la documentazione sul minore viene caricata al SISM a disposizione dei Servizi della Giustizia Minorile;
- con l'Istituto Penale Minorenni **IPM** in caso di misura cautelare detentiva, per presentare il minore al nuovo educatore di riferimento anche attraverso una relazione scritta;
- con il Centro per la Giustizia Minorile **CGM**, per il reperimento di idonea struttura comunitaria, in caso di misura cautelare da svolgersi in comunità e per ottimizzare il binomio risorsa/ragazzo;
- con i Servizi Territoriali: in area penale interna, per lo scambio di informazioni e relazioni sul minore se già seguito o anche per l'invio al territorio di minori che fuoriescano dal **CPA** in assenza di misure cautelari.

4.7. Come si declinano le azioni di intervento: tratti, indicatori e *standard* di qualità

Per facilitare l'individuazione degli elementi di qualità, proponiamo qualche accorgimento visivo: i tratti di qualità in **grassetto**; gli indicatori sottolineati; gli *standard (in corsivo)*.

L'*Equipe* del **CPA** garantisce a *tutti i minori* che fanno ingresso nella struttura una presa in carico **immediata** che prevede alcune fasi:

Accoglienza. Il minore è accolto h24 da parte di un Agente di Polizia Penitenziaria specializzato e formato nel settore minorile in grado di **soddisfare i bisogni primari** del ragazzo (mangiare, lavarsi e dormire) e di **rispondere alle domande e informarlo** sul servizio e sulle sue regole.

Tutti i minori vengono sottoposti a visita medica da parte del personale Sanitario del locale IPM entro le 24 ore dall'ingresso in **CPA**.

Tutte le camere dove i minori vengono alloggiati sono provviste di servizi sanitari che vengono puliti, quando le stanze sono libere, da personale addetto e sono corredate di un cambio di biancheria di carta per il letto, asciugamano, spazzolino e dentifricio, ciabatte lavabili per uso doccia.

Ai minori vengono garantiti *tre pasti giornalieri* (colazione, pranzo e cena) a cura della locale mensa dell'IPM, avendo **cura di rispettare eventuali restrizioni alimentari di carattere sanitario e/o religioso**; *tutte le vettovaglie sono monouso*.

Permanenza. Ad ogni minore viene assegnato un Educatore di riferimento che lo seguirà *fino al momento della dimissione dalla struttura, compreso lo svolgimento* dell'Udienza di Convalida per i Minori del Distretto di Corte d'Appello di Milano.

Per i minori del Distretto di Corte d'Appello di Brescia, l'educatore invia la relazione educativa di osservazione al Magistrato e all'U.S.S.M. di Brescia, presenti all'Udienza di Convalida.

L'accompagnamento all'udienza presso il T.M. di Brescia viene assicurato da personale di Polizia Penitenziaria.

In caso di minori e/o genitori stranieri-che non parlano italiano si garantisce la presenza del mediatore culturale.

In *orari indicati della giornata* il minore può incontrare il proprio avvocato in locali idonei a garantire la **privacy** del colloquio.

L'Educatore di riferimento effettua con il minore *almeno un approfondito* in un *setting* idoneo; in questo colloquio al minore vengono date *tutte* le **informazioni** ed il **sostegno** necessari affinché egli sia **consapevole** e **partecipe** di ciò che sta accadendo e si prepari adeguatamente all'incontro con il Magistrato.

Nell'eventualità di una possibile soluzione giudiziaria che veda il minore collocato in Comunità, il **CPA**, attraverso l'Educatore di riferimento del minore si raccorda con il CGM per il reperimento delle opportunità esistenti sul territorio al fine di garantire, nei limiti oggettivi della disponibilità immediata di posti liberi, il **miglior abbinamento minore/comunità**.

Per *ogni minore* viene compilata *entro il giorno dell'Udienza di Convalida* a **cura dell'Educatore di riferimento** una scheda educativa, corredata da *tutta* la documentazione a disposizione, eventualmente anche pregressa, relativa al minore.

Questa scheda, oltre che al Giudice per le Indagini Preliminari, viene consegnata ai servizi minorili interessati dopo la dimissione dal **CPA.**

L'accesso a questa documentazione è consentito solo al personale in possesso di credenziali SISM autorizzato al trattamento dei dati personali e sensibili, così come *tutta* la documentazione tecnico giuridica a cura degli Agenti di Polizia Penitenziaria.

In sede di Udienza di Convalida, **si garantisce la presenza dell'Educatore** e, in casi specifici, di altri esperti e degli Agenti di Polizia Penitenziaria.

La Polizia Penitenziaria vigila sulla **sicurezza** del **CPA** e dei minori stessi, garantendo l'accesso alla struttura *solo al personale autorizzato*.

Dimissioni. **Particolare cura si garantisce al momento delle dimissioni** del minore dalla struttura, *qualsiasi sia l'esito dell'Udienza di Convalida*: in caso di applicazione della custodia cautelare in **IPM** il minore viene accompagnato, insieme al corredo documentario dall'Agente e, se possibile, dall'Educatore, in Istituto, per essere presentato al nuovo educatore di riferimento.

Al momento delle dimissioni ai familiari *viene spiegato* l'*iter* giudiziario che seguirà.

IL MOVIMENTO

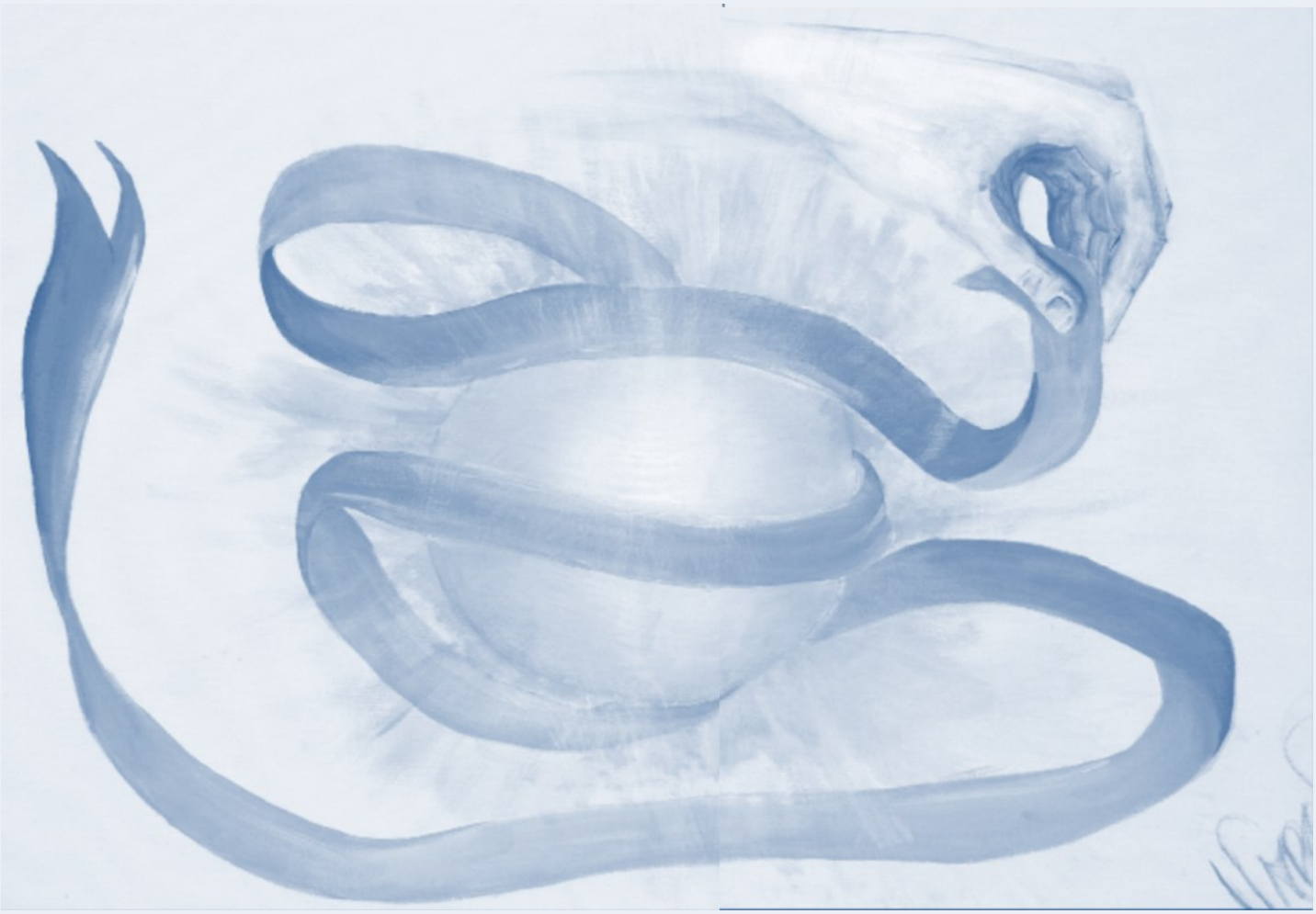

IPM

Istituto Penale per i Minorenni "C. Beccaria" di Milano
Via Calchi e Taeggi, 20 - 20152 Milano
tel. 02.414791 – prot.ipm.milano@giustiziacert.it –
ipm.milano.dgm@giustizia.it

5. Istituto Penale Minorile di Milano "C. Beccaria"

5.1. L'IPM, Storia e Identità

L'**IPM** è un servizio operativo del Centro per la Giustizia Minorile per la Lombardia, organo periferico del Dipartimento Giustizia Minorile del Ministero della Giustizia, la cui competenza territoriale riguarda il Distretto di Corte di Appello di Milano e di Brescia.

L'Istituto "C. Beccaria" sorge alla periferia sud-ovest della città di Milano. L'ampia struttura, composta da più edifici collegati fra loro comprende, oltre al carcere minorile, il Centro di Prima Accoglienza, L'Ufficio di Servizio Sociale per Minorenni ed il Centro per la Giustizia Minorile.

L'**IPM** è deputato ad eseguire le misure penali maggiormente afflittive, ovvero la **custodia cautelare**, l'**espiazione pena,** la **semidetenzione e la semilibertà**.

L'Istituto ospita ragazzi di età compresa fra i 14 e 25 anni (quando il reato cui è riferita la misura sia stato commesso prima del compimento della maggiore età), per i quali l'Autorità Giudiziaria competente abbia disposto una misura privativa della libertà.

Il "Beccaria", o meglio la sua struttura, è stato costruito nel 1950 e, inizialmente, apparteneva all'"Associazione Beccaria" che gestiva sia il riformatorio giudiziale (provvedimenti amministrativi) e la casa di rieducazione, sia l'istituto di osservazione e di custodia preventiva. Fino al 1970 l'istituto, con la sua duplice funzione amministrativa e penale, era situato in centro a Milano, in Piazza Filangeri, nella stessa struttura che ospitava il Tribunale per i Minorenni.

Dal '72 la struttura nell'attuale sede, ha accolto solo minori dell'area penale e nel '73 è passata in gestione al Ministero di Grazia e Giustizia. Nel passaggio dalla gestione privata a quella statale l'Istituto ha subito un'inversione di tendenza riguardo agli interventi, passando da un approccio essenzialmente educativo ad uno più custodialistico, con un adeguamento rispetto a tutti gli altri istituti italiani che ospitavano minorenni detenuti.

All'inizio degli anni '70 le risorse umane presenti erano rilevanti e rappresentate, oltre che dagli agenti e dagli educatori, da un numero di docenti assegnati dal Provveditorato agli Studi di Milano, da operatori della formazione professionale e da psicologi.

Nel '79, attraverso un decreto ministeriale, venne istituita presso il Beccaria una sezione femminile per ospitare le ragazze minorenni autrici di reato.

Nel 1980 entrarono in Istituto gli animatori del Comune di Milano e nell'81 l'intervento del Comune di Milano si ampliò con l'immissione di educatori e di operatori della formazione professionale. La programmazione dell'Istituto di quell'anno, che vide partecipi anche tutte le agenzie esterne, produsse il primo "progetto Beccaria". Tale progetto:

- rispondeva ai diversi bisogni e alle diverse tipologie di ragazzi in base alle loro differenti permanenze (brevi, medie e lunghe);
- superava il divario tra il momento della formazione-lavoro e quello della convivenza o del tempo libero;
- ricercava la continuità tra l'azione di orientamento svolta all'interno dell'istituto e le prospettive di reinserimento dei ragazzi detenuti.

Nel 1989, con l'avvio del "Nuovo codice di procedura penale", si modificò l'organizzazione dei Servizi della Giustizia Minorile. Il Beccaria da *Istituto di Osservazione* divenne *Istituto Penale per Minorenni*. Le nuove misure previste dal D.P.R. n. 448/88 svuotarono a poco a poco l'istituto che rimase, nel dicembre '89, con solo 9 ragazzi.

In Beccaria si assistette ad un conseguente ridimensionamento del numero di operatori presenti nella struttura (agenti, educatori, operatori).

Con la modifica dell'art. 23 del D.P.R. n. 448 avvenuta nel gennaio 1991[5] si è assistito ad un progressivo aumento della popolazione detenuta, creando delle notevoli disfunzioni sul piano operativo ed organizzativo. Gradatamente si riattivarono le collaborazioni con agenzie esterne e nel 1992 entrarono in servizio anche nuovi educatori ministeriali.

Nel '93, in presenza di un numero di operatori della giustizia minorile (personale di polizia penitenziaria, educatori), della scuola e dell'ente locale (formatori, educatori ed animatori) sufficiente ad esercitare un mandato educativo e sociale in grado di coniugare gli aspetti di controllo sui ragazzi autori di reato con il loro cambiamento, ebbe inizio l'attuazione del "Progetto Beccaria 1993".

Il progetto, di tipo modulare, prevedeva un intervento educativo articolato in fasi, ognuna delle quali con una propria autonomia di funzionamento, ma in continuità con quella successiva (dall'accoglienza, all'orientamento e dimissione). Questo progetto, in linea con quelli precedenti, presumeva una forte integrazione e condivisione degli obiettivi fra area educativa ed area della sicurezza.

Il d.lgs. 2 ottobre 2018 n. 121 ha introdotto, con riferimento alla disciplina dell'esecuzione delle pene nei confronti dei minori autori di reato, i seguenti capi:

- esecuzione esterna e misure penali di comunità (Capo II);

- disciplina dell'esecuzione (Capo III);

- intervento educativo e organizzazione degli Istituto Penale per i Minorenni (capo IV).

Negli ultimi anni, in relazione ai cambiamenti delle tipologie di utenza e del contesto di riferimento politico ed organizzativo, il progetto ha subito progressive modifiche ed adeguamenti. Pur risentendo delle influenze del contesto culturale, sociale e politico attuale, si è comunque assistito ad una sempre maggiore professionalizzazione e ad un perfezionamento degli interventi in istituto da parte delle varie figure operative (agenti, educatori, operatori), tesi a rispondere al mandato legislativo e costituzionale.

Nel dicembre 2010, contestualmente all'istituzione dell'Istituto Penale Minorile Femminile di Pontremoli ed alla realizzazione dei lavori di ristrutturazione dell'IPM di Milano, è stata disattivata la Sezione Femminile.

5.2. L'IPM, *Mission* e Finalità

L'istituto, in collaborazione o con i Servizi Minorili ed i Servizi Sociali degli Enti locali, si prefigge di eseguire i provvedimenti dell'Autorità Giudiziaria operando per la tutela dei diritti soggettivi dei minori e per la loro responsabilizzazione e promozione individuale e sociale attraverso l'intervento educativo e l'ordinato svolgimento della vita comunitaria.

L'intervento educativo, fortemente determinato dal suo mandato sociale e legislativo, tenta di coniugare l'esigenza di dare una risposta al reato con quella di proteggere il percorso evolutivo dell'adolescente, evitandogli, per quanto possibile, lo sradicamento dalle relazioni affettive primarie e dal contesto naturale di socializzazione, salvaguardandone le esigenze educative e di sviluppo.

Si tratta di prefigurare percorsi educativi non esclusivamente punitivi, facilitando un adeguato processo di ri-socializzazione e di reintegrazione del minore nel contesto territoriale.

A tal fine si assicura un continuo collegamento con la realtà esterna, con le istituzioni locali e con la società civile, operando un'azione di mediazione fra le medesime ed i minori, promuovendo una attiva riparazione delle conseguenze del reato compiuto e sollecitando la rinnovata collocazione dei minori nell'ambiente sociale, nel reciproco rispetto ed all'interno di norme condivise.

In tale prospettiva si favorisce la formulazione di progetti educativi individualizzati che prevedano, sussistendone i presupposti giuridici e di merito, lo svolgimento di attività esterne di istruzione, di orientamento, di formazione professionale, lavorative, riparative e socialmente utili.

5.3. L'IPM, Azioni e Qualità

5.3.1. Le azioni di qualità

Presentiamo ora le azioni maggiormente rappresentative dell'Istituto.

a) **Garantire l'esecuzione dei provvedimenti dell'Autorità Giudiziaria, ovvero l'esecuzione dei provvedimenti di custodia cautelare, di esecuzione pena, di semidetenzione e semilibertà**

In particolar modo:

- informare i ragazzi dei diritti, dei doveri e delle opportunità legate all'*iter* penale;
- acquisire in collaborazione con gli altri servizi della giustizia minorile gli elementi circa le condizioni e le risorse personali, familiari, sociali e ambientali del minorenne al fine di permettere all'Autorità Giudiziaria competente di adottare le misure penali più adeguate.

b) **Garantire l'ordine e la sicurezza**

Questo importante compito implica alcune azioni quali:

- vigilare per evitare l'allontanamento e la fuga dall'istituto, ma anche per evitare episodi auto ed eteroaggressivi;
- intraprendere azioni disciplinari qualora se ne riscontri la necessità;
- favorire il rispetto delle regole di convivenza fra i ragazzi e fra questi e gli adulti presenti in istituto;

- favorire la responsabilizzazione e l'attiva partecipazione di ciascun ragazzo alla vita all'interno dell'istituto;
- presidiare e gestire le dinamiche ed i conflitti che si presentano fra i ragazzi.

È prevista una sezione maschile suddivisa in gruppi il cui numero è proporzionale agli spazi fruibili ed al personale in dotazione. Ogni gruppo prevede la presenza di 10-12 ragazzi.

I minori sono ammessi ai gruppi secondo un criterio di modularità – dall'accoglienza, all'orientamento, al gruppo di trattamento avanzato – a seconda della loro maturazione, situazione giuridica o ammissione a progetti esterni. Tale modularità garantisce la valorizzazione del percorso del minore rendendo più visibili i suoi progressi.

L'istituto è dotato di un regolamento interno che disciplina la vita della comunità in modo ordinato, secondo criteri comprensibili e trasparenti che favoriscano l'interiorizzazione delle norme nei minori ed assicurino la prevenzione o la repressione di ogni atto di arbitrio e di prevaricazione.

c) **Promuovere il cambiamento e garantire la continuità dei processi educativi**

- favorire prioritariamente un percorso di comprensione, riflessione, di rielaborazione e, se possibile, di riparazione del reato;
- costruire un percorso e poi un progetto con il minore capace di modellarsi e rimodellarsi *in itinere* sui bisogni, risorse (personali, familiari, giuridiche, sociali, interne ed esterne) e che tenga conto della percezione e attribuzione di senso dell'esperienza istituzionale;
- far sperimentare al minore nuovi modelli di comportamento e offrire l'opportunità di acquisire competenze relazionali, personali, lavorative e sociali spendibili.

In accordo con la normativa vigente ed al fine di attivare processi di responsabilizzazione e maturazione dei minorenni, vengono offerte varie opportunità trattamentali. Fra queste vi sono: corsi di alfabetizzazione, attività scolastiche per il conseguimento della licenza media inferiore ed il biennio della scuola superiore con attivazione specifica di percorsi individualizzati finalizzati al conseguimento del diploma della scuola secondaria di secondo grado, percorsi di orientamento formativo, corsi formativi professionali nell'area artigianale, alimentare, elettrica, di manutenzione del verde e falegnameria (percorsi finanziati da Regione Lombardia attraverso le *Misure di inclusione socio-lavorativa per i soggetti sottoposti a Provvedimenti dell'Autorità Giudiziaria*, attività di *work-experience* (interne ed esterne), attività sportive, culturali, artistico-espressive.

d) **Tutelare i diritti della persona**

In Istituto vengono garantiti i diritti soggettivi dei minori alla crescita armonica psico-fisica, allo studio, alla salute, con particolare riguardo alla non-interruzione dei processi evolutivi in atto ed al mantenimento dei legami con le figure significative.

In particolare, vengono garantiti:

- l'informazione, l'accesso alle risorse trattamentali
- il diritto allo studio/formazione
- la libertà di religione
- la comprensione, l'accoglimento e l'integrazione delle diversità culturali
- la tutela della salute e igiene personale
- il diritto al voto
- il diritto a coltivare i legami affettivi
- il diritto al trattamento individualizzato

- il diritto alla difesa

5.3.2. Le dimensioni di qualità

L'**IPM** è impegnato a garantire nelle sue azioni i seguenti tratti di qualità.

- **L'individualizzazione**. Per ogni ragazzo si garantisce una presa in carico immediata ed individualizzata e la costruzione partecipata di percorsi e progetti psico-socioeducativi, interni e/o esterni, congruenti ai bisogni di ciascuno e calibrati sulle risorse a disposizione.
- **L'umanità**. Nel garantire l'ordine e la sicurezza all'interno dell'Istituto è importante attenersi a principi di umanità e di rispetto della dignità di ogni singolo individuo.
- **La completezza.** Ogni ragazzo riceverà un'eguale attenzione e cura degli interventi di tipo professionale (colloqui, individuazione bisogni e risorse, chiarificazioni sul processo penale minorile e sulle possibilità progettuali…) pur differenziando i percorsi, a partire dalle diversità delle situazioni dei minori e dal loro grado di coinvolgimento e di partecipazione attiva al processo di cambiamento.
- **La relazionalità**. Ovvero, la capacità di costruire e mantenere ascolto, conoscenza e relazione con il minore da parte delle diverse figure professionali presenti (personale di polizia penitenziaria, educatori, area psicologica, mediatori culturali, operatori, volontari).
- **L'imparzialità**. Ogni ragazzo potrà usufruire di interventi caratterizzati da imparzialità (atteggiamento non giudicante, non discriminatorio per differenze età, nazionalità o religione) e giustizia (riferimento a valori umani, etici, sociali).
- **La coerenza** dei messaggi e degli interventi messi in atto nei confronti dei minori dalle diverse figure professionali.
- **La trasparenza**, ovvero la messa a disposizione del minore e della sua famiglia delle osservazioni, considerazioni e decisioni prese dagli operatori.
- **L'accessibilità**. Ogni ragazzo può usufruire delle proposte formative, scolastiche, lavorative, espressive e sportive previste all'interno, o attivabili all'esterno, dell'organizzazione dell'istituto in relazione a bisogni, capacità e desideri evidenziati.
- **L'opportunità**. Ovvero la possibilità per il ragazzo di sperimentare diversi modelli di comportamento e di acquisire competenze personali, relazionali e sociali spendibili.
- **La professionalità**. Tutti gli Operatori che entrano in contatto con i minori sono dotati delle conoscenze e delle competenze necessarie a garantire gli approcci e gli interventi più opportuni, in relazione all'età adolescenziale ed al particolare contesto penale in cui ci si trova.

5.3.3. Gli indicatori di qualità

Nell'ambito dei **tratti di qualità** assicurati, relativi alle azioni dell'IPM, sono esplicitati i seguenti indicatori di qualità.

- Regolamento interno condiviso;
- Equilibrio numerico delle diverse funzioni e figure professionali in relazione al numero di ragazzi;
- Titolarità degli agenti di polizia penitenziaria e degli educatori rispetto al gruppo dei minori;
- Organizzazione modulare (per fasi del percorso: accoglienza, orientamento, gruppo avanzato);
- *Équipe* interdisciplinari;
- Coinvolgimento dei servizi sociali territoriali e del privato sociale;
- Memoria scritta dei processi di lavoro e di quelli decisionali;

- Progettazione educativa partecipata;
- Cura della qualità della vita del gruppo e gestione delle dinamiche fra i ragazzi, da parte delle diverse figure professionali (agenti, educatori e operatori);
- Colloqui di primo ingresso e di passaggio di fase (dall'accoglienza all'orientamento e dall'orientamento all'avanzato);
- Relazioni osservative di sintesi ed istruttorie per piani di trattamento, lavoro all'esterno, permessi premio, affidamento in prova al servizio sociale, sostituzione misure cautelari, messa alla prova;
- *Screening* e colloqui di orientamento scolastico-formativo;
- Attivazione di percorsi di studio e di formazione individualizzati per livelli scolastici differenziati;
- Monitoraggio costante del percorso del ragazzo all'interno dell'Istituto;
- Presenza e opera dei mediatori culturali;
- Presenza dei vari ministri di culto (se rappresentati all'interno);
- Colloqui e telefonate con familiari e figure di rilevanza affettiva;
- Contatti con il difensore da parte del minore e dell'*equipe*;
- Menù adeguati al credo religioso;
- Presidio medico-sanitario (Asst Santi Paolo e Carlo);
- Protocollo per la prevenzione del rischio autolesivo e suicidario;
- Esercizio del diritto di voto presso l'Istituto;
- Formazione del personale sia per ogni singola professione che a livello interprofessionale;
- Tutoraggio dei tirocinanti e sostegno dei volontari;
- Dispositivi di controllo attivi e passivi.

5.3.4. Gli *standard* di qualità

È *sempre* garantito il colloquio di primo ingresso da parte dell'educatore con il ragazzo, entro 24h dall'arrivo in Istituto, fatto salvo i fine settimana o i giorni festivi laddove i termini possono essere elevati a 48h. Così come sono sempre garantiti almeno un colloquio settimanale con una figura professionale (educatore e/o psicologo) ed un colloquio con i nuovi referenti educativi nei momenti di passaggio fra il gruppo di accoglienza e quelli di orientamento e fra quelli di orientamento ed il gruppo di trattamento avanzato.

Le attività scolastiche, formative, espressive e sportive sono garantite per *cinque giorni* la settimana, fatte salve iniziative di volontariato che insistono sull'intera settimana, sabato e domeniche comprese, nonché su alcune serate infrasettimanali.

Lo *screening* ed i colloqui di orientamento scolastico-formativo sono garantiti a tutti i ragazzi. Il monitoraggio del percorso formativo individuato avviene *con periodicità mensile*.

La programmazione delle attività è *sempre* preceduta da colloqui di orientamento formativo-professionale.

È *sempre* garantita la stesura di una relazione di osservazione sui ragazzi ad un mese dall'ingresso, per le scadenze processuali, in caso di modifiche di misure cautelari o di presentazione di progetti penali

esterni all'A.G. competente, di apertura di programmi di trattamento; in caso di trasferimento in altri istituti è garantito l'invio della documentazione tecnica.

È *sempre* garantita la presenza di un componente dell'*equipe* durante l'udienza.

Sono garantiti *incontri* periodici di *équipe* finalizzati allo scambio di informazioni ed osservazioni fra le varie figure professionali presenti in Istituto in relazione al percorso e alla progettualità individualizzata di ogni ragazzo.

È garantito almeno *un incontro settimanale* con i ministri di culto; nonché la *celebrazione della messa domenicale nei momenti forti del calendario liturgico*; la *puntuale* organizzazione per il *ramadan*.

Sul versante sanitario, sono garantiti/e: *visite mediche quotidiane di primo ingresso e su richiesta* ed esami clinici; il presidio infermieristico *quotidiano, dalle 8.00 alle 22.00*; l'ambulatorio dentistico *bisettimanale*; l'ambulatorio *quotidiano* (escluso i festivi) ASST Santi Paolo e Carlo per prevenzione e cura tossicodipendenze; la presenza bisettimanale del neuropsichiatra e monosettimanale di uno psichiatra; la presenza *quotidiana* (escluso i festivi) di psicologi dell'ASST Santi Paolo e Carlo.

Relativamente ai contatti con i familiari, sono garantiti: *otto colloqui mensili,* in presenza o video colloqui, di *un'ora* e due *telefonate settimanali con possibilità di un'ulteriore telefonata straordinaria*.

È garantito almeno *un incontro* con il difensore di ciascun ragazzo da parte dell'educatore.

ISTITUTO PENALE PER MINORENNI

"Cesare Beccaria"

MILANO

REGOLAMENTO INTERNO

(art. 16 Legge n. n.354/1975 e art. 36 legge n. 230/2000)

ANNO 2020

Art. 1

Finalità dell'istituto

L'istituto, nell'osservanza delle leggi e dei regolamenti, in concorso con i servizi minorili ed i servizi sociali degli enti locali, si prefigge di eseguire i provvedimenti dell'autorità giudiziaria operando per la tutela dei diritti soggettivi dei minori e per la loro responsabilizzazione e promozione individuale e sociale attraverso l'intervento educativo e l'ordinato svolgimento della vita comunitaria.

A tal fine assicura il continuo collegamento con la realtà esterna, con le istituzioni locali e con la società civile, operando una azione di mediazione fra le medesime ed i minori devianti, promuovendo una attiva riparazione delle conseguenze del reato compiuto e sollecitando la rinnovata collocazione dei minori nell'ambiente sociale, nel reciproco rispetto ed all'interno di norme condivise.

L'istituto si dota di regole che disciplinino la vita della comunità in modo ordinato, secondo criteri comprensibili e trasparenti che favoriscano l'interiorizzazione delle norme nei minori ed assicurino la prevenzione o la repressione di ogni atto di arbitrio e di prevaricazione.

Gli adulti si pongono come modelli e garanti del rispetto di tali regole.

L'articolato seguente costituisce il regolamento dell'istituto.

Art. 2

Orari di apertura e di chiusura dell'istituto

1. L' istituto, ad esclusione delle caserme e della foresteria, è aperto dalle ore 7.00 alle ore 23.00. In questo arco di tempo gli accessi e le uscite sono disciplinati come previsto dall'articolo seguente.

2. Nell'intervallo fra le ore 23.00 e le ore 7.00 sono comunque garantiti l'accesso e l'uscita per motivi di particolare gravità. Il personale di polizia penitenziaria preposto alla sorveglianza notturna all'interno, consultando comandante e direttore, si fa carico di questi eventi.

Art. 3

Accesso ed uscita

1. *L'accesso e l'uscita avvengono dalla portineria e dalla porta carraia.* Per il passaggio dal CPA all'Istituto è utilizzato un apposito corridoio interno

Il personale di polizia penitenziaria controlla gli automezzi in entrata ed uscita.

3. In istituto possono accedere solo le persone autorizzate dalle leggi e dai regolamenti o dalle autorità competenti.

4. Il personale di polizia penitenziaria addetto alla portineria identifica le persone anzidette. Registra nome, cognome, numero del documento d'identità, data, ora e motivo dell'ingresso; trattiene il documento d'identità. Identifica altresì le persone in uscita al fine di accertare se siano entrate regolarmente in istituto e se possano uscirne legittimamente. Registra, infine, l'uscita e restituisce il documento d'identità trattenuto all'entrata.

5. Le operazioni anzidette possono essere omesse con riferimento al personale ed a tutti gli operatori soggetti alla rilevazione elettronica delle presenze o a sistemi di rilevazione analoghi.

6. Le perquisizioni ed i controlli su quanti accedono in istituto o ne escono sono regolati dall'art. 28 del presente regolamento interno.

Art. 4

Ingresso in istituto del minore detenuto: perquisizione personale, immatricolazione, oggetti non consentiti

1. All'atto dell'ingresso in istituto i minori devono essere perquisiti a norma dell'art 28 del presente regolamento interno.

2. Devono quindi essere accompagnati presso l'ufficio matricola per le formalità di rito.

3. Gli oggetti che possono essere lasciati nel possesso dei minori al momento del loro ingresso in istituto sono indicati in apposito elenco redatto a cura della direzione dell'istituto.

4. Gli addetti all'ufficio matricola prendono in consegna tutti gli oggetti non consentiti, gli oggetti di valore, il danaro ed i documenti personali.

5. È ammesso il possesso da parte dei minori di oggetti di particolare valore morale o affettivo qualora non abbiano un consistente valore economico e non siano incompatibili con esigenze sanitarie, di sicurezza ed in generale con l'ordinato svolgimento della vita dell'istituto. Nei casi dubbi i minori possono presentare istanza alla direzione. È sempre consentito il possesso di un orologio in plastica o di modico valore.

6. Gli addetti alla matricola devono annotare su di un apposito registro tutti gli oggetti, il danaro ed i documenti personali presi in consegna, nonché gli oggetti lasciati in possesso del minore; l'annotazione deve essere firmata dal minore interessato e dall'addetto alla matricola.

7. Gli oggetti ed i documenti ritirati sono custoditi a cura della direzione. Il danaro costituisce peculio del minore.

8. Il prelievo degli oggetti ritirati deve essere autorizzato dalla Direzione ed annotato nel registro anzidetto con indicazione dell'oggetto prelevato e le firme del prelevante e dell'addetto al servizio.

9. Gli oggetti ritirati, se richiesti, possono essere consegnati, previa autorizzazione del Direttore e con il consenso del minore, ai famigliari del medesimo con annotazione sull'apposito registro sottoscritta dall'interessato, dal famigliare consegnatario e dall'addetto al servizio.

10. All'atto della dimissione gli oggetti anzidetti dovranno essere riconsegnati al minore con annotazione sull'apposito registro sottoscritta dall'interessato e dall'addetto al servizio.

11. Gli oggetti e gli effetti personali (ad esclusione dei documenti, degli oggetti di valore che continueranno ad essere gestiti e registrati dalla matricola secondo le modalità già in uso) verranno sigillati nelle valigie/borsoni personali dei detenuti se presenti, o in alternativa in sacchi, e riposti negli armadi. Il locale destinato al casellario detenuti è sito presso il piano terra in prossimità della seconda porta, è organizzato con armadi (dotati di lucchetti e chiavi) identificati con numeri e lettere.

Gli oggetti verranno registrati, indicando la data, il detenuto, il numero e la descrizione del tipo di oggetto, sottoscrivendolo e facendo sottoscrivere dal detenuto stesso per ratifica al momento dell'ingresso e per ricevuta dei generi in caso di dimissione, trasferimento e/o consegna per altro motivo.

Tutte le operazioni di prelievo e di deposito degli oggetti saranno effettuate dietro controllo visivo del personale, che avrà cura di effettuare le prescritte registrazioni.

Art. 5

Visita medica

Tutti i minori sono sottoposti a visita medica dal sanitario dell'istituto immediatamente e comunque entro 24 ore dall'ingresso. Con i necessari consensi vengono sottoposti al prelievo del sangue e ad eventuali altri esami di laboratorio al fine di accertare l'assenza di malattie infettive.

Art. 6

Accoglimento, colloquio di primo ingresso

1. All'atto dell'ingresso in istituto, è previsto un colloquio di accoglimento.
2. È sempre garantito il colloquio di primo ingresso da parte dell'educatore, la visita medica e un colloquio informativo a cura del personale di P.P. con il ragazzo. Così come sono sempre garantiti almeno un colloquio settimanale con una figura professionale (educatore e/o psicologo) ed un colloquio con i nuovi referenti educativi nei momenti di passaggio tra il gruppo di accoglienza e quelli di orientamento e tra quelli di orientamento ed il gruppo di trattamento avanzato.

3. Il colloquio è effettuato dal Direttore o da un operatore penitenziario da lui designato (v. direttore, educatore, psicologo, personale di polizia penitenziaria) che, in quella occasione, fornisce al minore tutte le informazioni relative alla sua situazione giudiziaria ed all'organizzazione e funzionamento dell'istituto, rileva l'esistenza di eventuali problematiche particolari e le segnala per i necessari interventi.

4. Il minore proveniente dal **CPA,** deve essere accompagnato dalla scheda di ingresso e da tutta la documentazione tecnica prodotta durante la permanenza in quel centro. È assistito da un componente dell'equipe del **CPA** per la necessaria azione di sostegno e per il passaggio del caso al personale educativo dell'**IPM**.

5. Il minore è accompagnato, nel gruppo di assegnazione di cui all'art. 9 e presentato ai compagni di detenzione. Viene disposta l'assegnazione nella stanza a cura del personale educativo in accordo col P.P.

6. Per i minori stranieri è previsto il supporto del mediatore culturale.

Art. 7

Consegna di corredo, vestiario, biancheria e generi per l'igiene personale

1. Prima dell'inserimento nel gruppo di assegnazione il personale di polizia penitenziario preposto consegna al minore il corredo del letto e da bagno e generi per l'igiene personale (lenzuola, federa, coperta, copriletto, asciugamano, telo doccia, saponetta, shampoo, pettine, spazzolino da denti, dentifricio).

2. Ai minori che ne sono sprovvisti vengono altresì forniti capi di vestiario e biancheria personale.

3. La carta igienica sono in dotazione dei singoli gruppi.

Art. 8

Detenuti infradiciottenni

1. La direzione dell'IPM, in collaborazione con l'USSM e l'AG competente, provvede immediatamente ad identificare ed a prendere contatti con i genitori o altri adulti di riferimento dei detenuti infradiciottenni.

2. Immediatamente segnala al Giudice Tutelare i casi nei quali i genitori non siano rintracciabili o per qualunque motivo l'esercizio della loro potestà sia impedito.

3. Segnala altresì al competente Comitato i minori stranieri infradiciottenni non accompagnati.

4. Sino alla nomina del tutore la direzione dell'IPM esercita i poteri tutelari sul minore.

5. Per tutti gli infradiciottenni la Direzione esercita i poteri connessi con la potestà parentale in relazione agli ordinari rapporti con le istituzioni scolastiche e con le autorità sanitarie.

6. La dimissione dell'infradiciottenne è regolata dall'art. 31 del presente regolamento.

Art. 9

Divisione in sezioni, moduli e gruppi

1. L'Istituto ospita solo minori di sesso maschile; sono allestite apposite sezioni suddivise in gruppi il cui numero è proporzionale agli spazi.

3. I minori sono ammessi ai gruppi secondo un criterio di modularità - dall'accoglienza, all'orientamento, al gruppo avanzato - a seconda della loro maturazione, situazione giuridica o ammissione a progetti esterni. Tale modularità garantisce la valorizzazione del percorso del minore rendendo più visibili i suoi progressi.

4. Gli obbiettivi perseguiti dal modulo di accoglienza sono i seguenti:

- l'accoglienza;
- la contestualizzazione e primo orientamento;
- l'analisi e definizione della situazione personale e giuridica;
- laddove sia possibile, l'attivazione delle potenzialità del minore e delle risorse esterne in funzione dell'elaborazione e sostegno di un progetto volto al suo rapido reinserimento nel contesto esterno.

5. Gli obbiettivi perseguiti dai moduli di orientamento e dimissione sono i seguenti:

- approfondimento della storia personale, famigliare e sociale del minore;
- promozione di un processo di crescita cognitivo, emotivo e relazionale;
- analisi ed elaborazione dei significati dell'azione reato;
- assunzione da parte del minore di responsabilità personali e sociali;
- acquisizione da parte del minore di consapevolezza delle proprie fragilità, capacità e potenzialità, al fine di potenziarne l'autostima;
- valorizzazione della soggettività e riconoscimento delle diversità;
- identificazione di ambiti significativi di esperienza e di sperimentazione con particolare riferimento alla scolarizzazione, alla formazione ed all'accompagnamento al lavoro;
- definizione di progetti educativi interni ed esterni.

6. Con particolare riguardo al modulo di dimissione ulteriori e specifici obbiettivi sono i seguenti:

- favorire la responsabilizzazione, l'autonomia e la progettualità;
- favorire l'acquisizione di abilità sociali;
- consolidare il processo di elaborazione del reato e favorire percorsi di riparazione anche tramite esperienze di lavori socialmente utili e percorsi di mediazione;
- acquisire da parte dei ragazzi stranieri una cittadinanza psico-sociale;
- emancipare dalla condizione detentiva.

7. Il modulo dimissioni è destinato ad accogliere i minori ammessi alla misura prevista dall'art. 21 op, i minori semiliberi, i semidetenuti ed i minori del gruppo avanzato.

8. Sarà previsto un ambiente in cui accogliere minori in transito per motivi giudiziari o all'atto dell'ingresso nel caso in cui i moduli siano temporaneamente incapienti *anche per motivi di sicurezza*

9. Eventuali deroghe ai criteri di assegnazione ai vari gruppi possono essere attuate in via eccezionale per motivi di sicurezza o di sovraffollamento.

10. Nell'assegnazione dei detenuti è assicurata la separazione dei minorenni dai giovani al di sotto dei venticinque anni e degli imputati dai condannati.

Art. 10

Orari dell'istituto

Ore Attività

8.30: apertura delle stanze, sveglia, riordino stanze, igiene personale; preparazione sala mensa per la consumazione della colazione; pulizia mensa, pattumiera;
pulizia spazi esterni; cambio lenzuola e biancheria personale, terapie e visite mediche sino alla discesa nei laboratori/scuola. Nei giorni festivi l'orario della sveglia può essere ritardato di un'ora.

9.00-12.00: inizio e fine attività scolastiche e di laboratorio e risalita nei gruppi;

12.20: chiusura nelle camere

13.00: apertura camere, preparazione carrelli e sala mensa per la consumazione del pranzo; chiusura provvisoria di 15/20 minuti circa per la pulizia mensa e spazi comuni dei gruppi, pulizia spazi esterni, servizio barberia, presenza degli educatori nei gruppi, riposo e permanenza ai gruppi sino alla discesa per l'inizio delle attività, consegna spesa;

14.00 chiusura delle camere a conclusione del pranzo

15.00 apertura delle camere

15.15-18.00: inizio e fine attività scolastiche e di laboratorio, risalita nei gruppi;

18.30: chiusura camere prima della cena

19.00: apertura camere; preparazione carrelli per la consumazione della cena, chiusura provvisoria di 10 minuti circa per la pulizia della mensa e dei gruppi, attività serali se previste con la presenza di personale educativo e/o volontari anche oltre l'orario di chiusura;

20.15: chiusura camere; somministrazione terapia nei gruppi a cura del personale sanitario.

Art. 11

L'igiene

1. I minori devono curare scrupolosamente la pulizia personale.

Provvedono direttamente alla pulizia della propria stanza e dei relativi servizi igienici nonché, a turno, dei locali comuni del gruppo di appartenenza.

2. Al tal fine la Direzione dell'istituto mette a loro disposizione mezzi adeguati. Gli agenti di polizia penitenziaria titolari dei gruppi e gli educatori di riferimento sollecitano i minori ad acquisire la migliore cura di sé e degli ambienti loro assegnati.

3. Ogni minore al suo ingresso in istituto riceve quanto stabilito dall'art. 7 del presente regolamento.

4. In seguito sono assicurati generi per l'igiene personale ai minori che non sono in grado di acquistarli. Tali consegne avvengono al bisogno, a richiesta del minore. Le richieste debbono essere formulate all'agente di polizia penitenziaria responsabile del gruppo che settimanalmente viene rifornito di tali generi.

5. Ogni gruppo è dotato di docce; i minori possono accedervi durante le fasce orarie di permanenza in gruppo.

6. L'acqua calda viene erogata permanentemente.

7. Ogni stanza è dotata di servizi igienici.

8. Presso l'istituto è attrezzato un apposito locale di parrucchiere. Il servizio di parrucchiere è gratuito. Si facilita l'accesso a tali servizi dei minori che debbono sostenere il processo o comunque recarsi all'esterno.

9. Le lenzuola, le federe, gli asciugamani ed i teli doccia sono sostituiti settimanalmente, il copriletto ogni 30 giorni e le coperte a metà, a fine stagione ed al momento della dimissione. La sostituzione avviene inoltre ogni qualvolta se ne ravvisa la necessità per motivi igienici e sanitari o per lo stato d'uso del capo.

10. L'autorizzazione all'uso di corredo del letto di proprietà viene accordata dal direttore esclusivamente per motivi sanitari certificati dal sanitario dell'istituto.

11. I minori utilizzano biancheria personale, capi di vestiario e scarpe di proprietà. L'istituto fornisce biancheria, vestiario e scarpe ai minori che ne sono sprovvisti e non sono in grado di provvedervi. A tutti i minori *vengono* forniti rasoi usa e getta. L'abbigliamento dei minori deve essere dignitoso ed adeguato alla convivenza di più persone, ma non può avere un valore economico eccedente l'ordinario.

12. È previsto un servizio gratuito di lavanderia in funzione tutti i giorni feriali e fruibile da ciascun gruppo una volta a settimana.

13. Debbono annotarsi in apposito registro i capi di corredo, del letto e da bagno, consegnati all'atto dell'ingresso in istituto, il loro stato d'uso, la data della consegna, l'operatore che l'effettua ed il minore che la riceve.

14. All'atto della dimissione i minori riconsegnano quanto avuto in dotazione; tale riconsegna deve essere annotata nel registro suindicato con le medesime modalità.

15. I minori che consegnano per la sostituzione o all'atto della dimissione effetti dell'amministrazione gravemente danneggiati o in numero inferiore a quelli ricevuti, se ritenuti responsabili e se in possesso di fondi, sono tenuti al risarcimento.

Art. 12

La salute

1. Il servizio sanitario è assicurato dal Servizio Sanitario Nazionale che svolge la sua attività nelle infermerie delle sezioni maschile con un presidio infermieristico quotidiano È inoltre prevista la presenza dal lunedì al sabato di un medico quantomeno per 3 ore giornaliere.

2. Il medico anzidetto provvede alle esigenze sanitarie di assistenza primaria.

3. Nei giorni festivi compresa la domenica, il servizio sanitario è garantito dai medici presso la guardia medica dell'ASL città di Milano o dei luoghi esterni di cura.

4. È altresì presente in istituto un odontoiatra convenzionato. L'odontoiatra svolge la sua attività nel gabinetto dentistico una volta a settimana e comunque in presenza di richieste.

5. Le infermerie sono fornite di farmaci di uso comune adeguatamente custoditi. I farmaci vengono assicurati dal servizio sanitario nazionale tramite la farmacia dell'ospedale Santi Paolo e Carlo di Milano.

6. La richiesta di visita medica deve essere, salvo diversa necessità, comunicata dal minore all'agente di polizia penitenziaria titolare del gruppo di appartenenza la mattina, prima di iniziare le attività in comune.

7. All'ingresso in istituto è garantito un supporto psicologico da parte del personale specializzato, utile anche per la predisposizione del progetto educativo e per la prevenzione del rischio di atti di autolesionismo e di suicidio.

8. Per tutti i minori che fanno ingresso in istituto si applicano le procedure previste dal protocollo per la prevenzione del rischio suicidario in vigore.

9. Presso l'istituto opera un servizio per la valutazione e cura delle dipendenze gestito dall'azienda sanitaria.

Art. 13

L'alimentazione

1. I pasti vengono preparati nell' unica cucina dell'istituto da ditta esterna.

2. Nel loro confezionamento si tiene conto, per quanto possibile, delle diverse abitudini alimentari legate alla cultura ed alla religione dei minori detenuti.

3. La necessità di diete particolari deve essere certificata dal sanitario dell'istituto.

4. Ogni gruppo è dotato di proprio refettorio. Il vitto viene prelevato con appositi carrelli e distribuito a turno da due o tre minori per ogni gruppo. I predetti curano altresì le attività di preparazione della tavola e di riordino del refettorio.

5. In specifiche occasioni aventi finalità ricreative o coincidenti con festività anche di religioni diverse la direzione può autorizzare singoli gruppi a consumare cibi diversi.

Art. 14

La permanenza all'aperto

1. L'istituto dispone di spazi all'aperto destinati all'attività sportiva e di un campo sportivo con annessa piscina scoperta.

2. Detti luoghi sono utilizzati principalmente per lo svolgimento di attività trattamentali, sportive, ricreative e culturali, nonché per la permanenza all'aperto anche con la presenza di operatori.

3. Per i minori del gruppo avanzato è previsto l'utilizzo per le attività formative/educative, anche in assenza del personale di P.P., dei seguenti spazi:

- Giardino antistante la ex Sezione femminile
- Giardino antistante la portineria
- Zona carraia

4. Ai detenuti è consentito di permanere all'aria aperta per un tempo non inferiore alle quattro ore al giorno. Tale periodo può essere ridotto per specifici motivi.

5. La permanenza all'aperto avviene in modo organizzato e con la presenza di operatori penitenziari e dei volontari, in spazi attrezzati per lo svolgimento di attività fisica e ricreativa.

Art. 15

La permanenza in stanza

1. Le camere di pernottamento devono essere adattate alle esigenze di vita individuale dei detenuti e possono ospitare fino ad un massimo di 4 persone.

2. Nei momenti destinati alle attività in comune non è consentita la permanenza in stanza salvo che essa sia imposta da motivi sanitari certificati dal medico dell'istituto, da provvedimenti disciplinari, da disposizioni dell'autorità giudiziaria, o da altre ragioni di volta in volta prese in considerazione dal Direttore.

3. È permessa la personalizzazione della propria stanza o posto letto compatibilmente con le esigenze di sicurezza e di decoro e senza recare danno agli ambienti ed agli arredi. È sempre consentito ai minori esporre nelle loro stanze o posti letto immagini e simboli della propria confessione religiosa.

4. Non è consentito fumare negli spazi chiusi comuni se non in quelli appositamente attrezzati ed a ciò destinati.

5. Nelle stanze è consentito fumare. Per tutelare i minori non fumatori è prevista la loro collocazione in stanze separate.

Art. 16

Uso di apparecchi audiovisivi

1. Ogni stanza è dotata di apparecchio televisivo.

2. Le sale comuni dei gruppi sono dotate di televisore. Sono altresì dotate di videoregistratore o lettore dvd esclusivamente per la visione delle videocassette e dei dvd in dotazione alla videoteca dell'istituto e di altri giochi elettronici.

3. Gli apparecchi televisivi ed audiovisivi anzidetti sono utilizzabili durante la permanenza ai gruppi e nelle stanze. Sono in ogni caso spenti alle ore 24.00.

4. Nelle ore d'uso consentite debbono essere regolati a volume moderato e debbono essere spenti ogni volta ne cessi l'utilizzo.

5. Durante la permanenza all'aperto, ai gruppi e nelle stanze è consentito l'uso personale di apparecchi di riproduzione musicale autoalimentati che escludono la video ed audio riproduzione.

6. La Direzione in considerazione di particolari motivi può autorizzare l'uso, anche in stanza, di lettori di cd o dvd nonché di piccoli ventilatori.

Art. 17

Biblioteca, sala lettura, videoteca, sala cinema, teatro

1. In istituto sono allestite in locali appositi una biblioteca comune ed una annessa sala per la lettura ed il prestito dei libri, con il sostegno di un educatore o di un volontario o di un insegnante o di un mediatore.

2. Il responsabile del servizio viene scelto dalla Direzione fra gli educatori. Egli si avvale dei rappresentanti dei detenuti di cui al comma 3° dell'articolo 29 del presente regolamento interno per la tenuta delle pubblicazioni, la formazione e l'aggiornamento dello schedario, la distribuzione dei libri e dei periodici, la cura dei tempi di restituzione e lo svolgimento di iniziative per la diffusione della cultura.

3. Nei locali adibiti a biblioteca comune e sala per la lettura ed il prestito dei libri è istituita una videoteca.

4. I libri, i periodici, le videocassette ed i dvd sono scelti dalla commissione prevista dal secondo comma dell'art.16 dell'ordinamento penitenziario. Nella scelta si deve realizzare una equilibrata rappresentazione del pluralismo culturale esistente nella società con particolare attenzione alla presenza di libri, riviste, videocassette e dvd anche in lingua straniera.

5. In biblioteca debbono essere sempre disponibili quotidiani, copie dell'ordinamento penitenziario, del regolamento penitenziario, del presente regolamento interno tradotto in più lingue, del codice penale e di procedura penale e l'albo aggiornato degli avvocati del circondario.

6. L'istituto è dotato di un teatro e di spazi dedicati alle attività culturali ed espressive.

7. Il teatro è utilizzato per le attività espressive-corporee e per la rappresentazione di spettacoli aperti anche alla comunità esterna.

Art. 18

Laboratori

1. L'istituto è dotato di un apposito spazio separato dove sono situati i laboratori per la formazione professionale e le aule per l'attività didattica.

2. Sono sempre garantiti corsi professionali relativi ai settori alimentare ed artigianale, nonché corsi per l'istruzione dell'obbligo.

3. La frequenza a tali corsi consente l'acquisizione di crediti formativi spendibili all'esterno.

Art. 19

Palestra

1. L'istituto è dotato di una palestra al coperto e di locale attrezzato per pesistica.

2. Alla palestra coperta possono accedere uno o più gruppi, alla presenza degli agenti di polizia penitenziaria titolari e/o di operatori, in particolare quando per motivi climatici non è utilizzabile il campo sportivo.

3. I minori anche appartenenti a gruppi diversi possono accedere in palestra/palestrina negli orari dedicati alle attività formative e scolastiche con specifica autorizzazione della direzione.

Art. 20

Assistenza religiosa

1. L'istituto è dotato di cappella per il culto cattolico.

2. La santa messa viene celebrata ogni domenica alle ore 10.00 ed in occasione delle festività religiose.

3. Nell'istituto opera un cappellano con funzioni non solo religiose, ma anche educative e promozionali. Il cappellano ed altre figure religiose da lui incaricate possono accedere nelle stanze personali dei minori.

4. A richiesta viene garantita, con gli strumenti previsti dall'art. 58 del regolamento penitenziario e la collaborazione del cappellano, l'istruzione, l'assistenza spirituale e la celebrazione dei riti delle confessioni diverse da quella cattolica.

5. Il 24 dicembre viene celebrata la Santa Messa per il Natale.

Art. 21

Colloqui e corrispondenza

1. Particolare rilievo viene attribuito all'esigenza che i minori mantengano vive, migliorino o ristabiliscano, se interrotte, le loro relazioni affettive sia con le famiglie, che con altre persone per loro significative.

2. I minori vengono perciò messi in condizione di poter sempre comunicare con i loro cari a prescindere dalle loro condizioni economiche. L'occorrente per scrivere, l'affrancatura ordinaria e la scheda per telefonare vengono, in caso di bisogno, fornite gratuitamente ai minori dall'amministrazione.

3. È favorita la fruizione di colloqui visivi e telefonici, prestando particolare attenzione all' esistenza di ragioni di deroga ai limiti di periodicità, di durata e di numero di visitatori per essi previsti.

4. Qualora risulti che i famigliari e le altre figure significative non mantengono rapporti con il minore, la Direzione ne fa segnalazione all'USSM competente per gli opportuni interventi.

5. Dei colloqui visivi e telefonici si fa annotazione in appositi registri.

6. I colloqui e la corrispondenza epistolare e telefonica tra i minori ed i loro difensori sono regolati dal codice di procedura penale e dall'ordinamento penitenziario.

<u>Colloqui visivi – Tutela dell'affettività aggiornare all'art. 19 del DL n. 121.</u>

7. I minori detenuti hanno diritto a otto (otto) colloqui visivi al mese, con i congiunti e con le persone con cui sussiste un significativo legame affettivo, di cui uno almeno da svolgersi in un giorno festivo o prefestivo.

8. Ogni colloquio ha una durata non inferiore a sessanta minuti e non superiore a novanta.

9. A ciascun colloquio possono essere ammesse non più di tre persone. Le persone ammesse ai colloqui debbono essere sempre identificate attraverso l'esibizione di validi documenti. I visitatori minorenni debbono essere accompagnati da un adulto.

11. Il Direttore può autorizzare colloqui visivi in deroga ai limiti di durata e di numero di visitatori di cui ai precedenti commi quando sussistano situazioni di infermità, o quando i colloqui si debbano svolgere con prole, o in previsione delle dimissioni, o in occasione di festività, o quando sussista la specifica indicazione del gruppo di osservazione e trattamento.

12. I colloqui visivi si effettuano in una sala comune arredata in modo tale da consentire il sereno intrattenimento dei minori con i visitatori.

13. Nei casi previsti dal comma 11 il Direttore può autorizzare i minori a trascorrere con le persone ammesse ai colloqui parte della giornata in appositi locali o all'aperto ed a consumare un pasto in loro compagnia, fermi i controlli di seguito indicati.

14. Appositi locali sono destinati ai colloqui dei detenuti con i loro difensori.

15. Il controllo da parte del personale di polizia penitenziaria avviene visivamente (anche a mezzo di apposite apparecchiature), senza che le conversazioni possano essere udite.

16. Nel corso dei colloqui deve essere mantenuto un comportamento corretto e tale da non recare disturbo. Sono vietati gli scambi di qualsiasi oggetto. Nella sala colloqui comune vige il divieto di fumo.

17. Il personale di polizia penitenziaria preposto al controllo richiama i trasgressori e, se del caso, li sospende dal colloquio, riferendone al Direttore il quale decide sull'esclusione.

18. Al fine di favorire le relazioni affettive, il minore, soprattutto se non è ammesso ai permessi premio, può usufruire ogni mese di quattro visite prolungate della durata non inferiore a quattro ore e non superiore a sei ore, con una o più delle persone autorizzate.

Corrispondenza epistolare

18. Ogni giorno si provvede alla distribuzione della posta in arrivo ed al ritiro di quella in partenza. I minori consegnano la posta in partenza all'agente di polizia penitenziaria titolare del gruppo in qualsiasi momento della giornata; quest'ultimo, terminato il turno di servizio, la consegna al capoposto che la invia alla portineria per la spedizione che avviene ad opera dell'agente di polizia penitenziaria preposto alle autovetture. La posta in arrivo segue la via inversa, dalla portineria al capoposto, al titolare del gruppo sino ai minori.

19. Se la corrispondenza è sottoposta ai provvedimenti di cui all'art. 18 *ter* O.P. (legge 8.4.2004 n. 95) il capoposto la consegna immediatamente al Direttore.

20. Se l'esame esterno della corrispondenza in arrivo ed in partenza desta sospetti il capoposto la trattiene ed avverte immediatamente il Direttore per le sue iniziative a norma del comma 3° dell'articolo 1 della legge 8.4.2004 n. 95. Il minore viene tempestivamente informato che la sua corrispondenza e stata trattenuta. Qualora il minore acconsenta, l'apertura della busta avviene in sua presenza e l'ispezione attuata con modalità tali da garantire l'assenza di controlli sullo scritto.

21. Sulle buste della corrispondenza epistolare in partenza i minori devono sempre indicare il proprio nome e cognome.

Corrispondenza telefonica

22. Il minore, salvo che ricorrano specifici motivi, può usufruire di un numero di conversazioni telefoniche non inferiori a due e non superiore a tre a settimana.

23. la durata massima di ciascuna conversazione telefonica mediante dispositivi, anche mobili, in dotazione dell'istituto, è di venti minuti.

24. L'autorità giudiziaria può disporre che le conversazioni telefoniche vengano ascoltate e registrate per mezzo di idonee apparecchiature. È sempre disposta la registrazione delle conversazioni telefoniche autorizzate su richiesta di detenuti per reati indicati nell'articolo 4 *bis* della legge 354 del 75.

Art. 22

La spesa. I generi alimentari e gli oggetti di cui è consentito il possesso, l'acquisto e la ricezione

1. È ammesso il possesso da parte dei minori dei generi e degli oggetti di cui è consentito l'acquisto e la ricezione, nonché di quelli che è possibile trattenere al momento dell'ingresso in carcere a norma dell'art.4 del presente regolamento interno.

La loro quantità non può eccedere le normali esigenze della persona e, quanto agli alimentari, il fabbisogno settimanale.

2. Ogni minore dispone di un proprio peculio che, per i detenuti definitivi, si distingue in fondo disponibile ed in fondo vincolato. Di tale peculio i minori possono spendere solo il fondo disponibile. Il Direttore può autorizzare l'utilizzazione di parte del fondo vincolato. Ogni minore ha diritto di conoscere la consistenza del suo peculio, l'ammontare del fondo disponibile e tutti i movimenti in entrata ed uscita da annotarsi a cura del responsabile dell'ufficio peculio.

3. Gli educatori nell'ambito dei singoli gruppi svolgono in favore dei minori un intervento di orientamento al responsabile utilizzo del peculio. Particolare rilevanza assume tale intervento all'interno del gruppo di dimissione attesi la maggiore disponibilità economica acquisita con il lavoro o la formazione retribuita ed i più ampi spazi di autonomia fruiti.

4. La spesa avviene senza materiale maneggio di danaro di cui è vietato il possesso.

5. Ogni settimana è possibile effettuare una spesa, attraverso le modalità previste dall'ordinamento penitenziario e dalle norme di settore.

6. La spesa è effettuata con la compilazione di un apposito modello di richiesta da parte del minore con l'aiuto dell'educatore o di un volontario e/o con l'aiuto del personale addetto ai conti correnti. La consegna di quanto acquistato avviene il giorno successivo alla presentazione della richiesta.

7. È consentita una spesa massima settimanale di 100 euro.

8. A cura del Direttore viene redatto un apposito elenco dei generi alimentari e degli oggetti di cui è consentito l'acquisto in istituto con l'indicazione dei relativi prezzi. Esso comprende prodotti e generi di marche comuni a prezzi uguali a quelli praticati dal più vicino supermercato ed è consultabile dai minori presso l'ufficio dell'agente di polizia penitenziaria titolare del gruppo.

9. La vendita di tali generi ed oggetti in istituto è affidata ad uno spaccio gestito dall'impresa appaltatrice del servizio mensa.

10. Viene redatto a cura del Direttore un apposito elenco dei generi ed oggetti di cui è consentita la ricezione dall'esterno tramite pacchi.

11. Ciascun minore può ricevere non più di un pacco alla settimana. Può altresì ricevere, tramite vaglia o deposito presso la portineria dell'istituto, somme di danaro di non particolare entità. Tali somme confluiscono nel peculio del minore.

12. Il Direttore in situazioni sospette può vietare la ricezione di danaro o di pacchi, anche se contenenti oggetti e generi consentiti, provenienti da soggetti non famigliari o non conviventi, informando tempestivamente gli interessati.

13. Nella redazione degli elenchi indicati nei commi 9 e 11 del presente articolo e nel comma 3 dell'art. 4 del presente regolamento sono ammesse limitazioni giustificate da chiare e motivate esigenze di sicurezza o sanitarie.

14. L'acquisto, la ricezione ed il possesso in deroga ai limiti ed agli elenchi previsti dal presente regolamento interno debbono essere autorizzati dal Direttore.

16. Salvo autorizzazione del direttore non sono consentite cessioni fra i minori e fra gli operatori ed i minori.

Art. 23

L'attività di osservazione

1. Per ogni minore recluso, anche per titolo non definitivo, si avvia sin dal suo ingresso in IPM un'attività intesa all'osservazione del soggetto ed al reperimento di tutte le informazioni necessarie per la definizione di un progetto educativo.

2. vedi comma 1, art 12: "La salute".

3. Il gruppo di osservazione e trattamento si avvale dell'apporto dei soggetti di cui al 2° comma dell'articolo seguente.

4. Al fine di acquisire notizie sulla situazione socio-famigliare e sulle risorse esterne del minore la direzione si avvale del competente USSM e delle conoscenze già acquisite dai servizi territoriali.

Art. 24

Le attività trattamentali - l'individualizzazione del trattamento

1. Attesa la fascia di età dell'utenza dell'IPM, le attività trattamentali perseguono un obbiettivo educativo inteso alla maturazione complessiva, intellettiva, morale, affettiva e relazionale dei minori ed alla loro responsabilizzazione con particolare riguardo alla rielaborazione del reato ed alla riparazione sociale delle conseguenze negative del medesimo.

2. La Direzione dell'IPM promuove e si avvale della collaborazione degli enti locali, in particolare del comune di Milano, delle istituzioni scolastiche, di enti di formazione e di altre agenzie esterne che assumono, insieme al personale del Ministero della Giustizia, un ruolo fondamentale nella gestione del trattamento dei minori all'interno dell'istituto e nel loro reinserimento all'esterno. I termini di tale collaborazione sono contenuti nella "proposta educativa/formativa dell'Istituto" definita annualmente dalla direzione dell'istituto in accordo con le altre componenti.

3. Il progetto prevede l'offerta a tutti i minori di varie opportunità trattamentali. Fra le opportunità offerte vi sono: corsi di alfabetizzazione, attività scolastiche per il conseguimento della licenza media inferiore, corsi formativi professionali nell'area artigianale ed alimentare, corsi formativi finanziati dal fondo sociale europeo, percorsi di orientamento formativo, attività sportive, culturali, artistico-espressive.

4. Anche le attività lavorative eventualmente svolte all'interno dell'istituto (manutenzione fabbricati, manutenzione del verde, mensa…) sono per lo più considerate parti integranti del percorso formativo. L'attività di pulizia degli spazi comuni dei gruppi è finalizzata all'assunzione da parte dei minori di una sempre maggiore responsabilità rispetto alla cura di sé e degli ambienti a loro assegnati.

5. Con il passaggio al modulo orientamento viene per ogni minore definito dal gruppo di osservazione e trattamento un progetto educativo individualizzato che prevede la stipula di un contratto con i

referenti adulti che lo seguono. Tale stipula ha una significativa valenza educativa in quanto stimola nel minore l'acquisizione di responsabilità e lo richiama al rispetto di un patto.

6. Il gruppo di osservazione e trattamento si riunisce a scadenze stabilite per il confronto fra gli operatori, il monitoraggio e la verifica dei progetti educativi in corso e per predisporre eventuali modifiche.

7. Viene favorita la formulazione di progetti educativi individualizzati che prevedano, sussistendone i presupposti giuridici e di merito, lo svolgimento di attività esterne di istruzione, di orientamento, di formazione professionale, lavorative, riparative e socialmente utili.

8. La scelta delle attività trattamentali deve favorire la continuità dei percorsi scolastici, formativi, lavorativi, educativi e culturali già in atto nell'ambiente libero.

9. Il livello qualitativo ed il riconoscimento giuridico-formale delle attività anzidette debbono essere analoghi a quelli dell'ambiente esterno.

10. Istruzione e Formazione professionale all'esterno. I detenuti sono ammessi a frequentare i corsi di istruzione, di formazione professionale, di istruzione e formazione professionale all'esterno dell'Istituto, previa intesa con istituzioni, imprese, cooperative o associazioni, quando si ritiene che la frequenza esterna faciliti il percorso educativo e contribuisca alla valorizzazione delle potenzialità individuali e alla acquisizione di competenze certificate ed l recupero sociale. Si applica la disciplina di cui all'art. 21 della legge 354/75 e successive modificazioni.

Art. 25

Progetto di intervento educativo.

La permanenza nell'istituto penale per minorenni si svolge in conformità del progetto educativo predisposto entro tre mesi dall'inizio dell'esecuzione. Il progetto, elaborato secondo i principi della personalizzazione delle prescrizioni e la flessibilità esecutiva, previo ascolto del condannato, tiene conto delle attitudini e delle caratteristiche della sua personalità. Il progetto contiene indicazioni sulle modalità con cui coltivare le relazioni con il mondo esterno e attuare la vita di gruppo e la cittadinanza responsabile, e sulla personalizzazione delle attività di istruzione, di formazione professionale, di istruzione e formazione professionale, nonché sulle attività di lavoro, di utilità sociale, culturali, sportive e di tempo libero utili al recupero sociale e alla prevenzione del rischio di commissione di ulteriori reati.

Il progetto educativo è illustrato al condannato con linguaggio comprensibile ed è costantemente aggiornato, considerati il grado di adesione alle opportunità offerte, l'evoluzione psico-fisica e il percorso di maturazione e di responsabilizzazione.

Il progetto di intervento educativo assicura la graduale restituzione di spazi di libertà in funzione dei progressi raggiunti nel percorso di recupero.

Art. 26

Volontariato

1. Deve essere valorizzato l'intervento del volontariato, espressione della presenza della comunità esterna in istituto.

2. Il volontariato collabora alle attività trattamentali con le forme previste dagli artt. 17 e 78 dell'ordinamento penitenziario e secondo le linee guida indicate dal "**progetto educativo dell'Istituto"**, le specifiche modalità stabilite dalla Direzione dell'istituto e sotto la supervisione degli operatori ed il controllo del personale di polizia penitenziaria.

Art. 27

Sussidi

1. La Direzione attribuisce ai minori un sussidio settimanale per la partecipazione alle attività trattamentali interne privilegiando le situazioni di indigenza.

2. Il sussidio entra a far parte del peculio del minore.

Art. 28

Regole di comportamento - Custodia attenuata – Sanzioni disciplinari

1. Considerata la fascia di età dei minori detenuti in IPM e l'importanza che riveste per tale utenza la guida e l'esempio degli adulti, sono questi gli strumenti principali per favorire l'interiorizzazione ed il rispetto delle regole. Particolare rilievo assumono perciò il convincimento, la spiegazione, lo stimolo alla riflessione ed il confronto con l'adulto al fine di far acquisire ai minori le corrette regole comportamentali. Strumenti non secondari a tale fine sono anche il risarcimento del danno provocato, ove possibile, e più in generale l'impegno in attività riparative.

2. L'intervento di tipo disciplinare, da attuarsi nei casi, con le sanzioni e con le forme previste dalla legge, non può essere pertanto disgiunto dall'utilizzo degli strumenti dianzi indicati che, valutata la specificità del caso, possono assumere un rilievo prevalente od anche assorbente.

3. Gli obbiettivi di assicurare il rispetto delle regole e di favorire la loro interiorizzazione vengono perseguiti anche attraverso il riconoscimento e la valorizzazione delle condotte positive, se del caso utilizzando lo strumento specifico della ricompensa.

4. Quando il comportamento del minore nel suo complesso appare meritevole di una attenuazione del regime detentivo viene sancito il suo passaggio al gruppo avanzato del modulo dimissioni.

5. L'adulto che opera all'interno dell'IPM e rilevi una condotta avente rilievo disciplinare da parte di un minore detenuto ha il dovere di attuare il primo intervento dissuasivo, di contenimento ed educativo informando immediatamente il personale di polizia penitenziaria che redige rapporto informativo trasmettendolo per via gerarchica alla Direzione.

6. L'educatore responsabile del gruppo di appartenenza del minore viene subito informato e, se possibile, coinvolto sin dal primo momento.

7. I rapporti informativi ed i successivi provvedimenti eventualmente adottati di natura disciplinare, risarcitoria o anche solo riparativa vengono comunicati all'Autorità Giudiziaria competente, nonché al Magistrato di Sorveglianza, al Centro per la Giustizia Minorile e al Dipartimento Giustizia Minorile e di comunità.

8. Detti rapporti e provvedimenti debbono essere in ogni caso posti all'attenzione del gruppo di osservazione e trattamento tramite l'educatore di riferimento.

9. Sono organizzate sezioni a custodia attenuata per ospitare detenuti che non presentano rilevanti profili di pericolosità o che sono prossimi alle dimissioni e ammessi allo svolgimento di attività all'esterno. L'organizzazione di tali strutture deve prevedere spazi di autonomia nella gestione della vita personale e comunitaria.

Art. 29

Perquisizioni e controlli

1. Tutti gli operatori debbono porre particolare attenzione affinché i minori non vengano in possesso di oggetti non consentiti. In particolare, chi opera nei laboratori deve verificare che gli strumenti utilizzati non vengano sottratti dai minori, segnalando immediatamente al personale di polizia penitenziaria l'eventuale loro scomparsa.

2. Il minore è sottoposto a perquisizione ordinaria all'atto dell'ingresso in istituto, sia che si tratti di nuovo giunto, sia che rientri da permesso, licenza, o altro beneficio, ed in occasione dei trasferimenti.

3. Deve altresì essere sottoposto a perquisizione ordinaria:

- dopo la fruizione di colloqui visivi,
- dopo lo svolgimento delle attività lavorative, scolastiche, formative, culturali e ricreative,
- dopo la permanenza all'aperto.
- prima della fruizione di colloqui visivi e di ogni altro colloquio con avvocati, magistrati, operatori e volontari,
- dopo la fruizione di colloqui con avvocati, operatori e volontari,
- prima dello svolgimento delle attività lavorative, scolastiche, formative, culturali, ricreative,
- prima della permanenza all'aperto;
- all'atto dell'uscita dal gruppo detentivo o del rientro in esso;
- prima della dimissione dall'istituto.

7. La perquisizione può non essere eseguita, oltre che quando ai sensi del c. 2 dell'art. 74 del Regolamento di Esecuzione è possibile compiere l'accertamento con strumenti di controllo diversi, anche nei casi in cui il personale abbia la certezza della non necessità della medesima a seguito del continuo e diretto controllo visivo cui sia stato sottoposto il detenuto o l'internato, della sua permanenza o del passaggio in ambienti preventivamente bonificati, della mancanza di contatti con persone estranee, nonché negli altri casi stabiliti con ordine di servizio del Direttore dell'istituto.
8. Le perquisizioni dei locali sono eseguite secondo un piano riservato stabilito dal Direttore e predisposto, giorno per giorno, dal Comandante del reparto.

In ogni caso, ai sensi dell'articolo 42, c.1 n. 8), del D.P.R. n. 15 febbraio 1999, n. 82, recante il Regolamento di servizio del Corpo di polizia penitenziaria, le camere dei detenuti e gli altri locali della sezione sono perquisiti in via ordinaria ogni qualvolta sia necessario per motivi di ordine e di sicurezza.

6. Ogni gruppo deve essere mensilmente perquisito, una o più volte.

7. Per procedere a perquisizione fuori dei casi anzidetti è necessario l'ordine del Direttore.

8. Le perquisizioni ordinarie possono non essere eseguite quando è possibile compiere l'accertamento con appositi strumenti di controllo.

9. Le perquisizioni in ogni caso debbono essere compiute nel pieno rispetto di persone e cose.

10. Le persone ammesse ai colloqui visivi con i minori debbono essere sottoposte a controlli da eseguirsi con la loro collaborazione e con l'ausilio di appositi strumenti. Debbono depositare tutti i loro effetti personali in apposite cassettiere di cui conserveranno la chiave sino all'uscita dall'istituto. Debbono essere avvertite della possibilità di essere sottoposte a perquisizione prima e/o dopo il colloquio nei casi previsti dalla legge.

11. Salvo quanto dianzi previsto, tutti coloro che entrano ed escono dall' istituto possono essere sottoposti ai controlli di cui al precedente comma. Gli oggetti trattenuti, se non costituiscono corpo di reato, sono depositati in portineria e conservati in apposite cassettiere con le modalità indicate al precedente comma.

12. È predisposto in portineria apposito armadio per il deposito delle armi degli appartenenti alle FF.OO. e degli altri soggetti che le portino legittimamente.

13. I cellulari ed gli altri apparecchi di comunicazione mobile debbono essere depositati in portineria e conservati nelle apposite cassettiere con le modalità indicate al comma 9 del presente articolo. Sono esonerati da tale deposito il PM di turno e le altre persone espressamente autorizzate dalla Direzione.

Art. 30

Le rappresentanze dei detenuti

1. Presso l'IPM sono costituite le rappresentanze dei detenuti previste dagli artt. 9, 12 e 27 dell'ordinamento penitenziario. Deve essere favorita la partecipazione di tutti i minori alle rappresentanze anzidette come momento di responsabilizzazione e valorizzazione delle capacità del singolo di operare nell'interesse della comunità.

2. La rappresentanza prevista dal sesto comma dell'art. 9 dell'ordinamento penitenziario controlla l'applicazione delle tabelle e la preparazione del vitto; in particolare assiste al prelievo dei generi vittuari, ne controlla la quantità e qualità, verificando che i generi prelevati siano interamente usati per la confezione del vitto; integrata da un delegato del Direttore, scelto tra il personale civile dell'istituto, controlla qualità e prezzo dei generi alimentari e di conforto venduti nell'istituto. Presenta le sue osservazioni al direttore. Formula proposte circa l'inserimento di nuovi generi alimentari e di conforto fra quelli venduti nell'istituto ed elencati nella tabella prevista dal comma 9 dell'art. 22 del presente regolamento interno. Formula proposte ai sensi dell'ultimo comma dell'articolo 13 del presente regolamento interno. È composta da tre minori designati mensilmente per sorteggio.

3. La rappresentanza prevista dall'ultimo comma dell'articolo 12 dell'ordinamento penitenziario partecipa durante il tempo libero alla gestione del servizio di biblioteca e videoteca con le modalità indicate nell'articolo 17 del presente regolamento interno. Formula proposte alla commissione prevista dall'art. 16 dell'ordinamento penitenziario circa la scelta di libri, periodici, videocassette e dvd. È composta da tre minori designati per sorteggio ogni quattro mesi.

4. La rappresentanza prevista dall'ultimo comma dell'articolo 27 dell'ordinamento penitenziario compone durante il tempo libero la commissione che, secondo quanto stabilito dalla medesima

norma, cura l'organizzazione delle attività culturali, ricreative e sportive. Formula proposte nell'ambito della commissione. È composta da tre minori designati per sorteggio ogni quattro mesi.

5. La rappresentanza prevista dal nono comma dell'articolo 20 dell'ordinamento penitenziario è costituita nel caso in cui sia istituita la commissione prevista dall'ottavo comma dell'articolo anzidetto.

6. Le rappresentanze previste dai commi 3 e 4 del presente articolo possono essere unificate in una sola rappresentanza composta da tre minori designati per sorteggio ogni quattro mesi.

7. I sorteggi si attuano alla presenza dei componenti delle rappresentanze uscenti, del Direttore e del Comandante con modalità tali da garantire uguali possibilità di nomina per tutti i minori in ogni rappresentanza. Delle operazioni di sorteggio viene redatto apposito verbale che deve essere portato a conoscenza di tutti i minori detenuti. Con i sorteggi sono nominati sia i rappresentanti in carica che i loro sostituti.

8. I rappresentanti debbono essere immediatamente sostituiti qualora subentrino ragioni di esclusione, dimissioni dall'istituto o gravi rilievi disciplinari sanzionati con l'esclusione dalle attività in comune.

Art. 31

Minori stranieri

1. In favore dei minori stranieri, in considerazione delle difficoltà linguistiche e delle differenze culturali, è garantito l'intervento di operatori di mediazione culturale.

2. È assicurata la possibilità di contatto con le autorità consolari di appartenenza.

3. È garantito l'accesso al corso di alfabetizzazione per stranieri.

4. Il minore straniero di cui non è certa l'identità viene sostenuto affinché prenda coscienza dell'importanza ed utilità di dichiarare la sua vera identità. La Direzione assume ogni iniziativa per pervenire alla compiuta identificazione del minore.

Art. 32

Dimissioni

1. All'atto della dimissione il detenuto infradiciottenne viene affidato all'esercente la potestà genitoriale o ad altro adulto di riferimento identificato a norma del comma 1 dell'art. 8 del presente regolamento interno.

2. Dell'affidamento viene redatto completo verbale.

3. Nel caso in cui non vi sia persona a cui affidarlo viene attivato il servizio pronto intervento minori del comune di Milano. Nell'impossibilità di tale attivazione viene informato il Pubblico Ministero di turno presso il Tribunale per i Minorenni di Milano.

4. La dimissione in ogni caso viene adeguatamente preparata dal gruppo di osservazione e trattamento in collaborazione, ove necessario, con i servizi territoriali competenti ed il privato sociale.

5. Analoga preparazione viene assicurata in caso di trasferimento in istituto per adulti anche al fine di evitare, per quanto possibile, che i progetti educativi in atto si interrompano.

Art. 33

Disposizioni finali

1. Per tutto quanto non specificamente previsto dal presente regolamento si rinvia alla disciplina dettata dall'ordinamento penitenziario, dal regolamento di esecuzione dello stesso e dalle leggi vigenti.

2. Tutti i minori, il personale di polizia penitenziaria, gli operatori, ed i volontari debbono essere posti nella condizione di conoscere il presente regolamento. A tale scopo si provvede anche alla traduzione del medesimo nelle lingue maggiormente diffuse tra i minori detenuti di origine straniera.

UNA PROVA DI MATURITA'

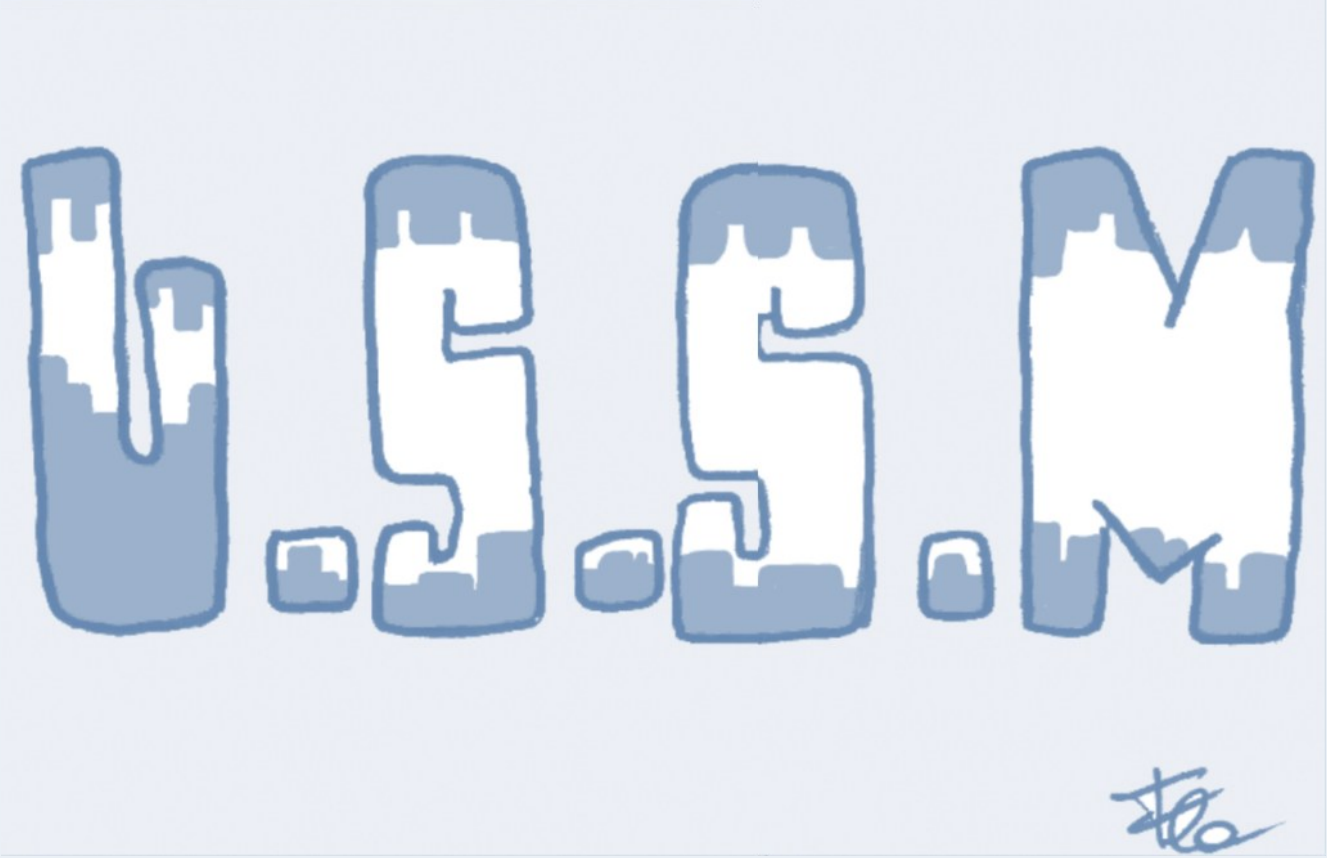

USSM

Ufficio di Servizio Sociale per i Minorenni di Milano
via Spagliardi, 1 - 20152 Milano
tel. 02.414901 - prot.ussm.milano@giustiziacert.it -
ussm.milano.dgm@giustizia.it

Ufficio di Servizio Sociale per i Minorenni di Brescia
corso Cavour, 39 -25121 Brescia
tel. 030.4075616 – prot.ussm.brescia@giustiziacert.it
ussm.brescia.dgm@giustizia.it

6. Ufficio di Servizio Sociale per i Minorenni di Milano e Brescia

6.1. Le finalità, secondo il processo penale minorile

L'**USSM**, nell'esercizio del proprio mandato istituzionale, fa riferimento ai principi sanciti dalla normativa internazionale e nazionale in materia di tutela dei diritti dei minori e, in particolare, alle finalità del *processo penale minorile* per:

- fornire elementi di conoscenza all'Autorità Giudiziaria Minorile sulla situazione personale, familiare ed ambientale del minore;
- elaborare ipotesi progettuali individualizzate, orientate a sostenere l'acquisizione di responsabilità, che favoriscano la costruzione dell'identità dell'adolescente ed il suo inserimento sociale;
- dare esecuzione ai provvedimenti dell'Autorità Giudiziaria, sostenendo attivamente il minore e la sua famiglia in ogni fase del procedimento penale;
- promuovere attive connessioni con il Sistema dei Servizi territoriali, quale presupposto per la costruzione di "spazi operativi", condivisi da soggetti pubblici e privati, che siano orientati alla valorizzazione dei saperi e delle competenze di ciascuna organizzazione per dare risposte adeguate ai problemi degli adolescenti autori di reato o a rischio di devianza;
- promuovere finalità di responsabilizzazione, reintegrazione sociale e ricostruzione dei legami sociali con la comunità.

6.2. Obiettivi dell'Ufficio di Servizio Sociale per i Minorenni.

Come in parte enunciato nelle pagine precedenti, gli obiettivi dell'USSM sono rappresentabili nell'immagine di un ponte sul quale transitano in senso bi-direzionale, e acquistano senso le comunicazioni e le esperienze vissute tra: il minore e il reato, il minore e la sua storia, il minore e la Legge.

Così come il ponte media tra due sponde, il Servizio facilita la comprensione tra più soggetti, nel senso che traduce al minore l'intervento della legge e all'Autorità Giudiziaria spiega chi è il minore, il significato del reato nella sua storia e le motivazioni degli interventi pensati con e per lui, anche in un'ottica di giustizia a valenza riparativa.

6.2.1. Azioni dell'USSM

Per facilitare l'individuazione degli elementi di qualità, proponiamo qualche accorgimento visivo: i tratti di **qualità** in **grassetto**; gli indicatori sottolineati; gli *standard* in *corsivo*.

1. ASSISTENZA-al e ACCOMPAGNAMENTO del minore in ogni stato e grado del procedimento penale.

2. CONOSCENZA E SIGNIFICAZIONE.

3. PROGETTAZIONE SOCIO-EDUCATIVA.

In ognuna di queste azioni, viene garantita al minore e alla famiglia la **riservatezza** su quanto emerge nel corso della presa in carico; tale riservatezza riguarda anche la conservazione degli atti e la loro trasmissione agli operatori chiamati a collaborare negli interventi e a terzi diversi dall'Autorità Giudiziaria (privato sociale). Altro elemento trasversale alle attività citate riguarda la **trasparenza** nella restituzione, ovvero la messa a disposizione di (e il confronto su) quanto compreso dagli operatori, al minore e alla famiglia. La restituzione può riguardare un singolo colloquio, una fase dell'*iter* penale o progettuale particolarmente significativa. Tutto ciò richiama l'idea della **relazionalità** (intesa come capacità di costruire e mantenere relazioni), nelle sue dimensioni di aiuto e controllo e che costituisce un tratto qualitativo trasversale a tutte le azioni professionali di competenza dell'**USSM**.

Ciascuna delle azioni sopra citate si declina nelle seguenti funzioni.

Accoglienza: un atteggiamento empatico che favorisce il crearsi e lo sviluppo di una relazione di fiducia nella quale le informazioni, verbali e non, assumono significato e permettono la

Conoscenza: delle risorse e delle difficoltà utile a formulare un

Progetto di intervento: che coniughi le esigenze educative del minore, valorizzando le competenze genitoriali laddove possibile con (e anche attraverso) i vincoli propri del percorso penale, accompagnandone lo sviluppo attraverso un

Monitoraggio: attento ai nuovi messaggi conoscitivi che ne derivano e che potrebbero suggerire modifiche rispondenti ai bisogni evolutivi del minore e utili ad una

Valutazione: sequenziale e complessiva, intesa nel suo più profondo significato etimologico di *dare valore a…*

6.2.2. Dimensioni di qualità.

L'USSM è impegnato a garantire nelle sue azioni le seguenti dimensioni di qualità.

6.2.3. Tratti di qualità, indicatori e *standard*

Nell'ambito delle dimensioni di qualità delle azioni assicurate dall'**USSM**, è possibile individuare i seguenti indicatori[6] ed i relativi *standard*[7].

a) cura degli spazi, fisici e relazionali, degli interventi

- il primo contatto[8] avviene mediante telefono o, in assenza, mediante convocazione scritta; la comunicazione contiene *sempre* data, luogo dell'incontro, indicazioni logistiche utili, nome dell'operatore di riferimento, modalità e tempi di accesso al servizio;
- i colloqui sono *sempre* riservati e si svolgono nell'ufficio dell'operatore, in uno spazio dedicato;
- al termine di ogni colloquio si condivide *sempre* quanto emerso e compreso; *preferibilmente* si concorda il successivo appuntamento, cercando di conciliare le richieste del minore e/o della famiglia, le possibilità e i vincoli del servizio con i significati educativi che danno senso ad ogni azione;

b) scansione degli interventi per fasi interconnesse, con obiettivi correlati sia all'*iter* penale che alla conoscenza ed ai cambiamenti del minore

- la presa in carico da parte del servizio, quindi dell'operatore, si mantiene *in ogni fase e grado del procedimento penale*;
- le ipotesi conoscitive vengono *costantemente verificate negli incontri periodici* sia con il minore e la famiglia che, nelle *équipe*, con gli altri operatori coinvolti;
- per l'attuazione degli interventi si richiede *sempre* l'autorizzazione all'Autorità Giudiziaria curandone agli aspetti organizzativi e quelli di significato;
- la fase conoscitiva si conclude *sempre* con una relazione in cui vengono ricomposti i diversi contributi professionali;
- la relazione contiene *sempre* anche gli elementi motivazionali utili all'A.G. per assumere la decisione più utile al minore;
- i contenuti essenziali della relazione vengono *sempre* restituiti al minore ed alla famiglia;
- la relazione viene inviata al Tribunale ed alla Procura della Repubblica per i Minorenni, prestando attenzione ai tempi dell'interlocutore, attenzione necessaria a *com-prendere* il lavoro degli operatori che l'hanno prodotta;

c) formulazione di progetti d'intervento da proporre all'Autorità Giudiziaria solo in presenza di una consapevolezza, seppur minima, da parte del minore rispetto al reato

- il riconoscimento, anche parziale, del reato da parte del minore, costituisce il *prerequisito* per la formulazione di proposta progettuale;
- il progetto viene *sempre* condiviso col minore e la famiglia e costruito in collaborazione con i servizi territoriali;

d) attenzione e cura nell'individualizzazione dei progetti psico-socio-educativi che devono essere congruenti con i bisogni evolutivi del minore e calibrati sulle risorse territoriali disponibili

- il progetto deve *sempre* prevedere obiettivi di cambiamento connessi al bilancio evolutivo tracciato nell'attività conoscitiva;

---

[6] Gli indicatori hanno il compito di rendere percettibili i tratti di qualità, indicano su che cosa, su quale area di attenzione, interesse… è possibile avere un indizio, una traccia della qualità.

[7] Gli standard, laddove esplicitabili, hanno il compito di rendere misurabili i tratti di qualità. Sono i livelli qualificanti, e di fatto dovrebbero esibire le attestazioni di qualità su cui è possibile convenire.

[8] L'incontro tra operatore e minore avviene, all'USSM di Brescia, nel corso dell'udienza di convalida dell'arresto, ovvero, dell'udienza preliminare per i minori denunciati a piede libero e per i quali il giudice dispone il rinvio per valutare la possibilità di predisporre un progetto di messa alla prova.

- deve *sempre* contenere azioni praticabili dal minore e con una valenza innovativa rispetto al percorso di vita in atto;
- è flessibile in quanto rispondente ai bisogni di un soggetto in evoluzione;

e) monitoraggio e valutazione delle attività previste dal progetto con il minore, la famiglia e gli operatori coinvolti, al fine di acquisire ulteriori elementi conoscitivi e predisporre eventualmente le opportune modifiche da proporre all'Autorità Giudiziaria

- il monitoraggio del progetto richiede incontri con *periodicità*, *indicativamente* mensile, con il minore e tra gli operatori;
- le relazioni vengono *periodicamente* trasmesse all'Autorità Giudiziaria;
- il minore viene *sempre* accompagnato dagli operatori agli incontri di verifica intermedia con i Giudici onorari;

f) valutazione e restituzione finale al minore, alla famiglia, all'Autorità Giudiziaria

- la valutazione finale comprende *sempre* gli apporti dei diversi operatori coinvolti nel progetto;
- la valutazione finale riporta *sempre* anche il "punto di vista del minore rispetto al progetto e all'evoluzione della sua consapevolezza rispetto alla vicenda penale e ai suoi significati;
- la valutazione viene *sempre* trasmessa all'Autorità Giudiziaria per l'udienza conclusiva;

g) Coinvolgimento dei servizi sociali territoriali nell'attività di conoscenza e progettazione, sia individualizzate che riferite alla promozione di una cultura dell'adolescenza

in ogni momento dell'accompagnamento del minore è previsto il coinvolgimento dei servizi sociali territoriali.

6.3. Funzionamento organizzativo-operativo

In Regione Lombardia sono presenti due **USSM** che afferiscono alle Corti d'Appello di Milano e Brescia con le relative province di riferimento.

È presente un "ufficio recapito" presso la sede della Provincia di Lecco.

È presente un "ufficio recapito" presso la Casa di Comunità di Mantova.
Recapito telefonico 331.6974787

ASSISTENZA-al e ACCOMPAGNAMENTO-del minore in ogni stato e grado del procedimento penale

- La **continuità** della presa in carico da parte dell'Assistente Sociale individuato dalla Direzione.
- L'**empatia** in tutte le occasioni di ascolto.
- La **chiarezza** dell'informazione al minore e alla famiglia del Sistema Giustizia Minorile, nonché le condizioni di **fruibilità** dei Servizi della Giustizia Minorile

CONOSCENZA e SIGNIFICAZIONE

- La **disponibilità** ad una relazione d'aiuto.
- L'**attenzione** ai vissuti emotivi e ai significati che il minore e la famiglia danno alla propria storia e agli eventi significativi.
- L'**apertura** verso i contributi di altri saperi.
- La **disponibilità** alla rivisitazione di letture ed ipotesi formulate.
- La **priorità** nella promozione della consapevolezza del minore rispetto alla sua situazione e al percorso penale.
- La **valenza educativa** di ogni intervento.

PROGETTAZIONE PSICO-SOCIO-EDUCATIVA

- La **sostenibilità**, desunta dall'attività conoscitiva.
- La **coerenza** della proposta di intervento in cui le attività e le esperienze siano orientate a promuovere il senso di legalità, la socialità e la consapevolezza del disvalore sociale del reato.
- La **partecipazione** del minore e della famiglia nella co-costruzione del progetto.
- La **territorialità** nell'individuazione del sistema degli "attori" pubblici e privati coinvolti nel progetto.
- La **flessibilità** del progetto legata al principio dell'individualizzazione.

I profili professionali inclusi nell'USSM di Milano sono

AREA TECNICA

1 Funzionario della professionalità di servizio sociale con incarico di direzione
1 Funzionario della professionalità di servizio sociale con incarico di responsabile area trattamentale
35 Funzionari della professionalità di servizio sociale
3 Funzionari della professionalità pedagogica

AREA SEGRETERIA[9]

2 Funzionari della professionalità di servizio sociale addetti alla segreteria tecnica
1 Funzionario della professionalità pedagogica addetto alla segreteria tecnica
1 Ausiliario addetto alla segreteria tecnica
1 Assistente amministrativo addetto alla segreteria tecnica
1 Funzionario amministrativo con incarico di responsabile area segreteria generale
1 Funzionario amministrativo addetto alla segreteria generale
2 Assistenti amministrativi addetti alla segreteria generale
1 Operatore addetto al centralino

I profili professionali inclusi nell'USSM di Brescia sono

AREA TECNICA

1 Funzionario della professionalità pedagogica con incarico di direzione
1 Funzionario della professionalità di servizio sociale con incarico di responsabile area trattamentale
15 Funzionari della professionalità di servizio sociale
1 Funzionario della professionalità pedagogica

AREA SEGRETERIA

1 Funzionario della professionalità di servizio sociale addetto alla segreteria tecnica
1 Funzionario amministrativo
1 Assistente amministrativo
1 Contabile
1 Sovraintendente capo di Polizia Penitenziaria
2 Operatori

[9] La segreteria tecnica rappresenta una competenza strategica all'interno dell'USSM. Essa costituisce la struttura di raccolta sistematizzata di elaborazione ed informatizzazione di tutti gli atti giudiziari sui minori che pervengono all'USSM e pertanto si configura come un osservatorio che attraverso il SISM monitora e controlla i flussi dell'utenza in relazione alle scadenze definite da provvedimenti dell'Autorità Giudiziaria, nonché rispetto all'andamento generale del fenomeno della devianza minorile negli ambiti territoriali di riferimento.

MODULO RECLAMO

Qualora il servizio reso non corrisponda alle attese, o per segnalare un disservizio o comunque per qualunque altra comunicazione, l'utente può avvalersi del modulo di reclamo, sotto riportato.

Il Centro, attraverso una commissione nominata *ad hoc* (Commissione Reclami CGM) si impegna a ricevere, leggere e dare *riscontro ad ogni singolo reclamo entro 30 gg.* dal suo ricevimento. Il Centro si impegna altresì a raccogliere tutti i reclami in *report semestrali* ed a tenere nella dovuta considerazione l'insieme dei reclami in sede di riscrittura della "carta dei servizi".

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
Dipartimento Giustizia Minorile
Centro per la Giustizia Minorile per la Lombardia
via Spagliardi, 1 - 20152 Milano
centralino 02.48378.1 - fax 02.4120371
cgm.milano.dgm@giustizia.it

MODULO DI RECLAMO
(SI PREGA DI COMPILARE IN STAMPATELLO)

RECLAMO PRESENTATO DA
COGNOME _____
NOME _____
NATO/A A _____ PROV _____ IL _____
RESIDENTE A _____ PROV _____
VIA _____
CAP _____ TELEFONO _____ FAX _____

OGGETTO DEL RECLAMO
_____

MOTIVO DEL RECLAMO
_____
_____
_____

RICHIESTE DI MIGLIORAMENTO DEI SERVIZI
_____
_____

Si informa, ai sensi dell'art. 13 del d.lgs. n. 30/06/2003 n. 196, che i dati personali verranno trattati e utilizzati esclusivamente al fine di dare risposta al presente reclamo.
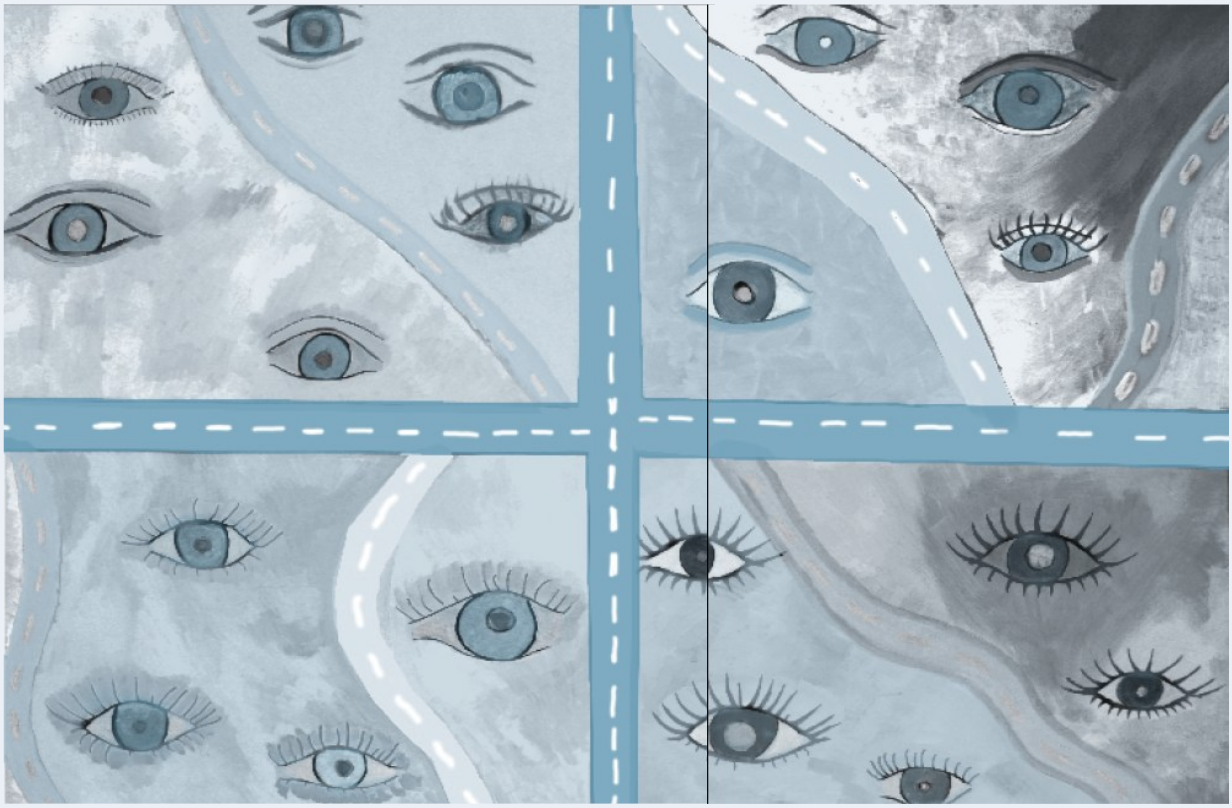
DATA _____ FIRMA _____